

CAMPAGNA ASSICURATIVA 2025

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE IN FORMA COLLETTIVA DEI DANNI CAUSATI DALLE AVVERSITA' ATMOSFERICHE ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

RISCHI AGEVOLATI

Assicurazione ai sensi della Legge concernente il Fondo di Solidarietà stipulata ai sensi del D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i. e in attuazione a quanto previsto dai Reg. UE 2115/2021 e 2472/2022 e s.m.i., dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023 – 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. (C2022) 8645 del 02/12/2022 e s.m.i., e dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.).



ZURICH INSURANCE EUROPE AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano, in seguito denominata **Zurich**, prende atto che il **CONDIFESA VERONA CODIVE**, Viale del Lavoro, 52, cap 37135 Verona - cod. 0606A, in seguito denominato **Contraente**, ha deliberato di ricorrere alla copertura delle produzioni ARBOREE ed ERBACEE degli associati al predetto Contraente, ai sensi dei Decreti e norme indicati a pag. 1 di copertina.

A tale scopo, Zurich e il Contraente sottoscrivendo la presente

CONVENZIONE per l'assicurazione in forma collettiva

si impegnano fin d'ora a rispettarne le condizioni e le modalità di seguito indicate a valere per l'anno 2025.

GARANZIE

Si stabilisce che la Convenzione riguarda l'assicurazione dei prodotti dei Soci del Contraente contro le seguenti Avversità atmosferiche previste dal Piano di Gestione dei Rischi 2025 (P.G.R.A.):

Avversità di Frequenza:

<input checked="" type="checkbox"/>	Grandine
<input checked="" type="checkbox"/>	Vento Forte
<input checked="" type="checkbox"/>	Eccesso di pioggia
<input checked="" type="checkbox"/>	Eccesso di neve

Avversità Accessorie:

<input checked="" type="checkbox"/>	Colpo di sole/Vento caldo
<input checked="" type="checkbox"/>	Sbalzo termico

Avversità Catastrofali:

<input checked="" type="checkbox"/>	Gelo/Brina
<input checked="" type="checkbox"/>	Siccità
<input checked="" type="checkbox"/>	Alluvione

Si conviene che l'assicurazione, a scelta dei Soci, potrà prevedere le seguenti combinazioni di garanzie:

- 1) Tipologia A) prevista dal P.G.R.A. 2025;
- 2) Tipologia B) prevista dal P.G.R.A. 2025;
- 3) Tipologia C) prevista dal P.G.R.A. 2025;
- 4) Tipologia F) prevista dal P.G.R.A. 2025

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il Set Informativo contenente le Condizioni di assicurazione è presente nell'Allegato 1, e tale Allegato 1 forma parte integrante della Convenzione. Eventuali modifiche/integrazioni/limitazioni sono riportate nella presente Convenzione. In caso di contrasto tra quanto contenuto nell'Allegato 1 e quanto sottoindicato, prevale quest'ultimo.

A tale proposito si definisce:

1.A) GLOSSARIO:

BBCH 73: grado della scala internazionale BBCH della fenologia della vite che corrisponde allo stadio di sviluppo degli acini che raggiungono le dimensioni di un grano di pepe e i grappoli iniziano a piegarsi verso il basso.

1.B) CONDIZIONI GENERALI E SPECIALI DI ASSICURAZIONE

1.B.1) DECORRENZA DELLA GARANZIA:

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono rettificati i seguenti termini:

Vento Caldo: dalle ore 12,00 del 30° giorno successivo alla notifica delle assunzioni;

Sbalzo Termico: dalle ore 12,00 del 6° giorno successivo alla notifica delle assunzioni.

1.B.2) FRANCHIGIE

Le franchigie minime sono indicate nell'allegato 3.

Sconti per l'adozione di franchigie superiori:

tipologia B, C e F - per il tasso complessivo della grandine e vento forte:

- da 10 a 15 sconto 15%

- da 10 a 20 sconto 27%

- da 10 a 30 sconto 40%

1.B.3) ASSICURAZIONE DI PRODOTTI GIÀ COLPITI DA AVVERSITÀ ATMOSFERICHE

A parziale modifica dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione, i prodotti colpiti dalle avversità atmosferiche non possono essere oggetto di assicurazione, salvo quanto previsto al successivo punto A.

A. Danni anterischio dichiarati

Per i danni anterischio dichiarati, purché di lieve entità, Zurich potrà autorizzare la copertura sempreché l'Assicurato sottoscriva la seguente clausola da inserire nel certificato o in apposito allegato:

"L'Assicurato dichiara che le partite n° sono state colpite da evento anterischio del che ha provocato danni lievi. L'Assicurato e Zurich concordano che tali danni saranno computati dai periti in detrazione del danno complessivo nel caso in cui si verifichino eventi atmosferici assicurati successivi alla decorrenza della garanzia. L'Assicurato prende altresì atto che Zurich si riserva, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato di assicurazione, di annullare dall'origine il certificato stesso. Nelle more il contratto è comunque operante."

B. Danni anterischio non dichiarati

Qualora il perito accerti l'esistenza di danni da eventi atmosferici in garanzia avvenuti prima della decorrenza della garanzia e non dichiarati, farà formale riserva a favore di Zurich indicando trattarsi di danno anterischio non dichiarato.

Nel caso fossero accertati anche danni eventi atmosferici in garanzia avvenuti nel periodo di validità dell'assicurazione il perito, oltre alla formale riserva a favore di Zurich come anzidetto, indicherà sul bollettino di campagna le percentuali di danno sia per il danno complessivo di tutti gli eventi atmosferici in garanzia, sia per quello di eventi atmosferici anterischio in deduzione.

Le parti convengono che in caso di danni anterischio non dichiarati, non sarà corrisposto alcun indennizzo anche per le avversità successive alla decorrenza della garanzia.

C. Corresponsione del premio

Per entrambi i casi sopraindicati il premio è dovuto per intero.

1.B.4) PRODOTTO UVA DA VINO

Liquidazione proporzionale dei danni indipendentemente dalla destinazione dell'uva.

Danno da eccesso di pioggia su uva:

garanzia attiva nei venti giorni precedenti e cinque giorni successivi alla data di raccolta della cantina sociale di riferimento della zona.

1.B.5) PRODOTTO UVA DA VINO – NUOVI IMPIANTI

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

1.B.6) PRODOTTO UVA DA VINO - UVA CORVINA E CORVINONE

In caso di grandine sulle varietà Corvina e Corvinone, il disseccamento parziale o totale del grappolo sarà considerato danno diretto sempreché non vi siano presente significative di fitopatie o infezioni fungine.

1.B.7) PRODOTTO UVA - TABELLA EXTRA 002D000 BIFASE

In alternativa alla tabella del danno di qualità indicata nelle Condizioni Speciali per le Coltivazioni Arboree, Art. 22, è opzionabile l'applicazione della seguente tabella (Tab. 002D) e relative norme:

Tab. 002D

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la sola tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino (grano di pepe, fase BBCH 73) e la sua applicazione verrà parametrata secondo quanto riportato nella seguente tabella tecnica:

Specifica tecnica alla Tab.002D

Intervallo di applicazione (espresso in termini di fasi fenologiche della scala BBCH)	Coefficiente % da applicarsi a quanto determinato in precedenza in funzione della Tabella 002D
Grano di pepe (BBCH 73) – Invaiaura (BBCH 83) esclusa	70
Invaiaura (BBCH 83) compresa – Fine raccolta	100

1.B.8) PRODOTTO POMODORO

Pomodoro Concentrato

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10;	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4;	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3;	30
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo.	70

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Per il pomodoro da tavola, pelato e concentrato la garanzia cessa al 130° giorno dalla data del trapianto e al 140° giorno dalla data semina e comunque entro e non oltre il 10/10/2025.

1.B.9) OGGETTO DELLA GARANZIA ECCESSO DI PIOGGIA - PRECISAZIONI

A completamento di quanto riportato nell'art. 3 – **Scadenza Garanzia Eccesso di Pioggia** alla sezione “Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee” viene stabilito quanto segue:

Nella garanzia eccesso di pioggia sono compresi unicamente i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale totale (morte della pianta) e parziale (riduzione di resa assicurata).

Nella garanzia eccesso di pioggia sono altresì espressamente esclusi i danni dovuti a:

- perdite di produzione causate da marcescenza del prodotto assicurato, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da germinazione anticipata del prodotto assicurato, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da deiscenza e/o distacco anticipato del prodotto assicurato dal resto della pianta, anche per le colture che prevedono un periodo di essiccazione in campo dopo la raccolta (es. portaseme).
- perdite di produzione causate da problematiche di fecondazione incrociata nella coltivazione di ibridi.
- deprezzamento commerciale del prodotto di qualunque tipo.

2. ALTRI ACCORDI

2.A) TERMINE DI ACCETTAZIONE DEI CERTIFICATI

I termini di accettazione dei certificati di assicurazione (salvo proroghe definite e comunicate dal MASAF) sono quelli indicati nel P.G.R.A. 2025.

2.B) TARIFFE MASSIME: Le tariffe massime applicate per il calcolo dei premi sono state condivise tra Zurich e Contraente a conclusione della trattativa e sono contenute nell'Allegato 2.

2.B.1) IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTIGRANDINE (RETI) – IMPIANTI ANTI BRINA

In presenza di reti antigrandine, in piena efficienza, le tariffe relative al Rischio Grandine, saranno ridotte del 60% se l'Assicurato dichiarerà nel certificato che trattasi di colture protette da reti antigrandine soprachioma.

2.C) PREZZI DI ASSICURAZIONE DEI PRODOTTI: comunicati dal Contraente sulla base del Decreto di approvazione degli Standard Value 2025, e indicati nell'Allegato 4.

2.D) SOGLIA DI ACCESSO ALL'INDENNIZZO.

La forma di assicurazione prevista per tutti i prodotti prevede applicazione di soglia d'accesso all'indennizzo secondo la normativa vigente.

2.E) MODALITA' DI ASSUNZIONE DEI RISCHI – REDAZIONE DELLE POLIZZE.

I certificati di assicurazione devono essere compilati in ogni loro parte a cura dell'Intermediario, indicando:

- gli eventi atmosferici posti in copertura;
- il comune di ubicazione dei rischi;
- i quantitativi espressi in quintali e il valore assicurato;
- i riferimenti catastali: fogli di mappa e particelle corrispondenti con il piano culturale del fascicolo aziendale, ovvero del Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR);
- le franchigie applicate;
- la soglia di danno;
- la tariffa applicata;
- l'importo del premio;
- la superficie espressa in ettari di ogni singola partita con l'indicazione di quattro decimali; per il prodotto uva da vino la superficie assicurata, sempre espressa in ettari portante quattro decimali, deve trovare esatta corrispondenza al potenziale vitivinicolo dell'azienda assicurata;
- l'indicazione del prodotto e varietà ed i relativi codici;
- per le specie arboree il numero di piante;
- per le colture erbacee data di semina o trapianto;
- la presenza di impianti di difesa attiva di reti antigrandine e/o irrigazione;
- la presenza di coperture integrative non agevolate che assicurano il medesimo bene indicato nel certificato stesso;
- data di raccolta per partita;
- nel caso in cui per le produzioni biologiche venga applicato un prezzo maggiorato, nei limiti previsti dalle norme ministeriali, sul certificato deve essere riportata la dicitura: "Trattasi di produzione biologica." e allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto.

Dichiarazioni potranno, per motivi di spazio, far parte di un allegato al certificato, e potrà anche essere predisposta dal Contraente una Dichiarazione del Socio.

Ai certificati dovrà essere allegato il Piano di Gestione Individuale del Rischio (PGIR).

I certificati, firmati dal Socio e dall'Intermediario di Zurich, saranno redatti in cinque esemplari e consegnati al Contraente per la convalida.

La firma dell'Intermediario apposta sul certificato di assicurazione garantisce anche che la firma dell'Assicurato è autografa.

L'Intermediario rilascerà al Socio ricevuta dell'avvenuta sottoscrizione del certificato di assicurazione con l'indicazione della data di spedizione della notifica dello stesso.

Il Contraente provvederà ad evidenziare i certificati di assicurazione relativi ai Soci nuovi.

L'Intermediario dovrà far pervenire al Contraente i certificati di assicurazione e relativi allegati, compresa la "Dichiarazione del Socio" predisposta dal Contraente, entro 8 giorni dalla data di spedizione del mod. A/500 (elenco certificati) nel quale sono indicati.

I certificati di assicurazione, convalidati dal Contraente, entro 15 giorni dal loro ricevimento, saranno ritirati dall'Intermediario a sue spese.

Il Contraente provvederà tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla consegna dei certificati agli uffici del Contraente, ad informare per iscritto la Società e l'Intermediario della mancata convalida dei certificati di assicurazione.

La copia del certificato di assicurazione di competenza del Socio verrà restituita all'Assicurato, a cura dell'Intermediario, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del certificato stesso.

Prima del pagamento dei premi da parte del Contraente, come previsto al successivo punto 11, la Società emetterà le polizze riepilogative dei certificati assunti e le trasmetterà al Contraente stesso per la sottoscrizione.

2.F) COMPUTO E PAGAMENTO DEI PREMI

Il premio sarà calcolato in base ai valori assicurati, ai tassi, e alle riduzioni secondo le garanzie prestate. Prima dell'emissione delle Polizze riepilogative dei certificati emessi a favore dei Soci del Contraente, quest'ultimo e Zurich verificheranno congiuntamente i dati procedendo alla relativa quadratura.

Zurich prende atto dell'impegno del Contraente a versare sul c/c che sarà comunicato nelle Lettere di richiesta premi, l'importo del premio calcolato come sopra detto.

Accertato l'avvenuto pagamento dell'intero premio, Zurich rilascerà quietanza di pagamento alla quale allegherà dettaglio per Socio e relativo premio.

I premi per tutti i prodotti saranno versati dal Contraente con valuta fissa per Zurich il **28/11/2025**.

2.G) PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI

Prima di provvedere al pagamento degli indennizzi, il Contraente e Zurich verificheranno congiuntamente gli importi degli indennizzi stessi procedendo alla relativa quadratura.

Zurich provvederà al pagamento degli indennizzi direttamente ai Soci aventi diritto a partire dal **12/12/2025**, ed esso avverrà entro il 31 dicembre 2025 se l'intero ammontare dei premi (agevolati e non agevolati) sarà versato entro il **28/11/2025**.

Il pagamento degli indennizzi non avrà comunque corso se non dopo l'avvenuto incasso del premio dovuto nella sua totalità, dal Contraente. Nel caso di ritardi o insolvenze il pagamento degli indennizzi resterà sospeso fino al regolare introito del premio anzidetto.

2.H) INSOLVENZA DEI SOCI

Il Contraente segnala entro il **05 Dicembre 2025** eventuali insolvenze nel pagamento di premi e quote associative da parte dei propri Soci.

In tal caso, in presenza di consenso espresso dal Socio, tramite dichiarazione scritta, Zurich depositerà direttamente al Contraente, a nome del Socio moroso e con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo del Socio moroso.

Qualora il Socio, pur sollecitato dal Contraente a manifestare o meno il consenso, non dichiara la propria volontà, e sempreché tale circostanza sia documentata dal Contraente medesimo, Zurich si impegna a riconoscere il Contraente stesso beneficiario dell'indennizzo, depositando presso il Contraente stesso, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'intero indennizzo.

Il Contraente, una volta ricevuto da parte di Zurich l'importo dell'indennizzo, tratterrà l'ammontare delle quote assicurative ed associative dovute dal Socio moroso, fino alla concorrenza del debito, rilasciando quietanza liberatoria.

Eventuali importi residui a credito del Socio, saranno accreditati allo stesso Socio direttamente dal Contraente.

Ai fini della dichiarazione di consenso da parte del Socio, viene ritenuta valida la clausola di morosità contenuta nel documento predisposto dal Contraente e sottoscritto dal Socio stesso in occasione della stipula del certificato di assicurazione.

Le cessioni di credito non sono concedibili salvo accordi, intervenuti di volta in volta, direttamente con Zurich.

In ogni caso, le singole cessioni di credito dovranno essere richieste tassativamente entro il **20 Novembre 2025**.

Zurich non garantirà l'accoglimento delle eventuali richieste inerenti cessione di credito e/o blocco di risarcimenti di Soci morosi pervenute dopo le date sopra indicate e non potrà essere ritenuta responsabile qualora eventuali risarcimenti sottoposti a cessione di credito e/o blocco da parte del Contraente dovessero essere erogati al Socio assicurato in conseguenza dei suddetti ritardi.

*Clausola morosità:

IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, la Compagnia assicuratrice a versare, ai sensi dell'art.1891 c.c., l'eventuale indennizzo a Condifesa (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi;

·Condifesa, che viene quindi a ciò espressamente delegato, ad incassare, qualora previsto dalle disposizioni vigenti, per suo nome e per suo conto i contributi pubblici erogati dall'Autorità competente, in caso di anticipo dei medesimi da parte del Condifesa stesso.

2.I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Eventuali deduzioni effettuate dai Periti dovranno essere espresse nello spazio all'uopo destinato nel bollettino di campagna, con la causale e indicando poi il valore residuo.

I controlli preliminari e quelli in corso di rilevazione effettuati dai Periti possono mettere in evidenza irregolarità per le quali devono essere inserite nel bollettino osservazioni e riserve.

2.L) APPLICAZIONE REGOLAMENTO IVASS N° 41/2018 - DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della presente Convenzione le Condizioni di assicurazione, Set Informativo, che verranno consegnate a tutti i Soci Assicurati prima della sottoscrizione dei certificati direttamente o anche tramite gli Intermediari di Zurich.

2.M) PERITI RESPONSABILI DELL'ORGANIZZAZIONE PERITALE

I Periti Responsabili dell'Organizzazione peritale sono:

Culture arboree: Dott. Spagna Vito, Via Bologna, 1109 – 44040 Montalbano FE - 3356321619

Culture Erbacee: Dott. Marco Suardi, Viale dello Sport, 29 – 26029 Soncino CR - 3356833694

Tutte le colture in Veneto e Friuli: Dott. Lauro Ballani, Via Fantati, 1110 – 45038 Polesella RO - 3487849822.

2.O) TERZI PERITI

Ai sensi dell'Art. 11 delle Condizioni Generali Perizia d'appello, comma 3), il terzo Perito sarà scelto tra i sottoelencati nominativi:

Sergio Lombardelli

Aroldo Meglioli

Ivan Righi

Piero Actis

Luca Bellingacci

Tommaso Brandoni

Giovanni Follador

Gianfranco Rancati

Claudio Ruspi

2.P) DATI AGROMETEOROLOGICI

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 20 kmq, su cui insiste l'appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione. Sono riconosciuti i dati forniti dalla Società Privata Radar Meteo. L'assenza di stazioni meteo nell'ambito territoriale sopra previsto, e/o di dati ufficiali forniti da Enti o Istituti preposti non pregiudicano l'eventuale liquidazione del danno.

2.Q) VALIDITA' TERRITORIALE

Le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie, sono valide per le Province di riferimento diretto del Contraente, firmatario della presente Convenzione. In merito a certificati con Contraenza il suddetto Contraente, ma relativi ad appezzamenti ubicati in Province diverse da quelle di riferimento, le Condizioni Normative Generali, Speciali e tariffarie sono quelle concordate con l'Organismo Collettivo di difesa locale. Qualora detto Organismo Collettivo locale non ci fosse o non fosse oggetto di Convenzione con Zurich, le Condizioni Normative Generali, Speciali e Tariffarie verranno fornite da Zurich.



Contraente
Condifesa Verona
ACQUIVE
Il Presidente

Milano, 13 marzo 2025

ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Allegati:

- ALLEGATO 1 – SET INFORMATIVO RISCHI AGEVOLATI**
- ALLEGATO 2 – TARIFFE**
- ALLEGATO 3 – FRANCHIGIE MINIME**
- ALLEGATO 4 – PREZZI**
- ALLEGATO 5 – MODELLO PRIVACY**

Zurich Insurance Europe AG
Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327
Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 -
Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di
Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 -
20158 Milano Telefono +39 02 59661 - Fax +39 02 59662603
Iscritta all'Albo Imprese NASB (Ente) n. 100966
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900966
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it -
www.zurich.it

Codice Esteso	Codice MASAF	Descrizione	FR. MIN. GRANDINE	FR. MIN. VENTO FORTE	FR. FISSA CAT GELO BRINA SICCITA' ALLUVIONE	FR. FISSA ALTRE AVVERSITA'
100B140	D69	ACTINDIA B SOTTO RETE SEMPRE APERTA E ANTIBRINA	15	15	40	30
100A200	D69	ACTINDIA A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
100A100	D69	ACTINDIA A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
100A240	D69	ACTINDIA A SOTTORETE C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	40	30
M31A000	M31	ACTINDIA ALTRE GAR. A	15	15	40	30
M31A400	M31	ACTINDIA ALTRE GAR. A IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
M31B000	M31	ACTINDIA ALTRE GAR. B	15	15	40	30
M31B400	M31	ACTINDIA ALTRE GAR. B IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
M31B100	M74	ACTINDIA ALTRE GAR. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
100B200	D69	ACTINDIA B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
100B100	D69	ACTINDIA B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
100B240	D69	ACTINDIA B SOTTORETE C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	40	30
100B230	D69	ACTINDIA B SOTTORETE C/IMP. ANTIB./VENTOLA	15	15	40	30
100A000	C01	ACTINDIA GAR. A	15	15	40	30
100B000	C01	ACTINDIA GAR. B	15	15	40	30
100B400	C01	ACTINDIA GAR. B IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
100A400	C01	ACTINDIA GAR.A IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE	15	15	40	30
M74B200	M74	ACTINDIA POLPA GIALLA, ALTRE, BABY GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA ANTICIPATA	15	15	40	30
M74A100	M74	ACTINDIA POLPA GIALLA, ALTRE, BABY GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
M74B100	M74	ACTINDIA POLPA GIALLA, ALTRE, BABY GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
M74B140	M74	ACTINDIA POLPA GIALLA, ALTRE, BABY GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE	15	15	40	30
0730000	D01	SEMPRE APERTA E IMPIANTO ANTIBRINA	15	15	40	30
4020000	L10	AGLIO DA SEME	20	30	40	30
093A200	D70	ALBICOCCHIE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
093A100	D70	ALBICOCCHIE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
093B400	C02	ALBICOCCHIE B C/IMP. ANTIB./IRRIGAZIONE	15	15	40	30
093B140	D70	ALBICOCCHIE B SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLA	15	15	40	30

093B240	D70	ALBICOCCHIE B SOTTO RETE P.A. E ANTIBRINA VENTOLE		15	15	40	30
093B200	D70	ALBICOCCHIE B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
093B100	D70	ALBICOCCHIE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
M22A000	M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA GAR. A		15	15	40	30
M22A140	M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA GAR. A SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLA		15	15	40	30
M22B000	M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA GAR. B		15	15	40	30
M22B140	M22	ALBICOCCHIE DA INDUSTRIA GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLA		15	15	40	30
093A000	C02	ALBICOCCHIE GAR. A		15	15	40	30
093B000	C02	ALBICOCCHIE GAR. B		15	15	40	30
094B240	L90	ALBICOCCHIE PREC. B SOTTO RETE P.A. E ANTIBRINA VENTOLE		15	15	40	30
094A000	L12	ALBICOCCHIE PRECOCI A		15	15	40	30
094B000	L12	ALBICOCCHIE PRECOCI B		15	15	40	30
094B200	L90	ALBICOCCHIE PRECOCI B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
094B100	L90	ALBICOCCHIE PRECOCI B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
094B140	L90	ALBICOCCHIE PRECOCI B SOTTO RETI ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA VENTOLE		15	15	40	30
1710000	M06	ALKEKENGİ		20	20	40	30
2020000	H38	ANETO DA SEME		20	20	40	30
1110000	C80	ANICE		15	15	40	30
1450000	D53	ARACHIDE		15	30	40	30
0530000	D03	ASPARAGO		20	20	40	30
4010000	C43	AVENA		10	15	40	30
3150000	L18	AVENA DA SEME		10	15	40	30
3850000	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME		20	30	40	30
061A000	C21	BARBATELLE DI VITE		15	15	40	30
9990000	M12	BARDANA RADICE		15	15	40	30
1080000	C82	BASILICO		20	20	40	30
9720000	H26	BASILICO DA SEME		20	30	40	30
1180000	D05	BIETA FOGLIE		15	15	40	30
9710000	H88	BIETOLA COSTA DA SEME		20	30	40	30
0280000	D04	BIETOLA DA ZUCCHERO RADICE		15	15	40	30
0150000	C67	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME		20	30	40	30
4070000	L23	BIETOLA ROSSA		20	20	40	30
0410000	D50	BIETOLA ROSSA SEME		20	30	40	30
2760000	C83	BROCCOLO		20	20	40	30
1670000	D96	BUNCHING ONION SEME		20	30	40	30
095A000	C36	CACHI GAR. A		15	15	40	30

901H000	H10	FRUMENTO DURO HYBRID							
146H000	H12	FRUMENTO DURO SEME HYBRID							
1460000	H12	FRUMENTO DURO(SEME)							
4530000	H79	FRUMENTO POLONICO							
0010000	H11	FRUMENTO TENERO							
1470000	H13	FRUMENTO TENERO (SEME)							
3040000	L48	FRUMENTO TENERO DA BIOMASSA							
4260000	L50	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO							
4270000	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO							
001H000	H11	FRUMENTO TENERO HYBRID							
147H000	H13	FRUMENTO TENERO SEME HYBRID							
0660000	C48	GIRASOLE							
1660000	D48	GIRASOLE DA SEME							
1010000	H14	GRANOSARACENO							
002B000	H73	H73 UVA VINO VARIETALE							
002Z000	H80	H80 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE DOP							
002C000	H80	H80 UVA QUALITA' EXTRA DOP							
002B300	H80	H80 UVA VINO DOC C/IMP. ANTIB./VENTOLA							
002B000	H80	H80 UVA VINO DOP							
002B400	H80	H80 UVA VINO SOTTO IMP. ANTIBRINA DOP							
002Z000	H81	H81 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE IGP							
002C000	H81	H81 UVA QUALITA' EXTRA IGP							
002B000	H81	H81 UVA VINO IGP							
002B300	H81	H81 UVA VINO IGT C/IMP. ANTIB./VENTOLA							
002Z000	H82	H82 UVA DA VINO GAR. SPERIMENTALE COMUNE							
002C000	H82	H82 UVA QUALITA' EXTRA COMUNE							
002B000	H82	H82 UVA VINO COMUNE							
002B300	H82	H82 UVA VINO COMUNE C/IMP. ANTIB./VENTOLA							
002B400	H82	H82 UVA VINO SOTTO IMP. ANTIBRINA COMUNE							
002D200	H83	H83 UVA VINO D SOTTO RETE							
002C400	H83	H83 UVA VINO DANNO QUALITA' EXTRA SOTTO IMP. ANTIBRINA DOP							
002C240	H83	H83 UVA VINO DANNO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE E IMP. ANTIBRINA DOP							
002B200	H83	H83 UVA VINO DOP SOTTO RETE PARZ. APERTA							
002B100	H83	H83 UVA VINO DOP SOTTO RETE SEMPRE APERTA							
002C200	H83	H83 UVA VINO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE PARZ. APERTA DOP							
002C100	H83	H83 UVA VINO QUALITA' EXTRA SOTTO RETE SEMPRE APERTA DOP							
1200000	C73	INDIVIA DA SEME							
0460000	C74	INSALATA SEME							
1160000	C52	LAMPONI							
2180000	C74	LATTUGA SEME							

0200000	D21	LATTUGHE\INDIVIE		20	20	40	30
1400000	L54	LAVANDA		20	20	40	30
0330000	D22	LENTICCHIE		20	20	40	30
0190000	C91	LINO		15	15	40	30
9890000	H28	LINO DA SEME		20	30	40	30
1070000	H18	LOIETTO		15	15	40	30
1480000	C92	LOIETTO DA SEME		20	30	40	30
0340000	H17	LUPINI		20	20	40	30
4320000	L57	MAGGIORANA		15	15	40	30
3050000	L58	MAIS DA BIOMASSA		10	15	40	30
0050000	C03	MAIS DA GRANELLA		10	15	40	30
M320000	M32	MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA		10	15	40	30
4330000	L59	MAIS DA POPCORN		10	15	40	30
205A000	D24	MAIS DOLCE		10	15	40	30
007A000	D23	MAIS INSILAGGIO		10	15	40	30
1050000	C39	MAIS SEME		10	15	40	30
4340000	L60	MALVA		15	15	40	30
0780000	C61	MANDORLE		15	30	40	30
058A000	C58	MELANZANE		20	20	40	30
083A400	H52	MELE A SOTTO IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
083A200	D76	MELE A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
083A100	D76	MELE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
083B400	H52	MELE B SOTTO IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
083B240	L95	MELE B SOTTO RETE E IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
083B200	D76	MELE B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
083B100	D76	MELE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
083B140	L95	MELE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA E ANTIBIRINA		15	15	40	30
M17A000	M17	MELE CLUB GAR. A		15	15	40	30
M17A400	M80	MELE CLUB GAR. A SOTTO IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
M17A240	M65	MELE CLUB GAR. A SOTTO RETE E IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
M17B000	M17	MELE CLUB GAR. B		15	15	40	30
M17B400	M80	MELE CLUB GAR. B SOTTO IMP. ANTIBIRINA		15	15	40	30
M64B200	M64	MELE CLUB GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA ANTICIPATA		15	15	40	30

M65B240	M65	MELE CLUB GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE CON CHIUSURA ANTICIPATA E IMPIANTO ANTIBRINA	15	15	40	30
M64B100	M64	MELE CLUB GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
M65B140	M65	MELE CLUB GAR. B SOTTO RETE ANTIGRANDINE SEMPRE APERTA E IMPIANTO ANTIBRINA	15	15	40	30
M17B240	M65	MELE CLUB GAR. B SOTTO RETE E IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
083D400	H52	MELE D IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
083D200	D76	MELE D SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
083A000	C04	MELE GAR. A	15	15	40	30
083B000	C04	MELE GAR. B	15	15	40	30
4350000	L62	MELISSA	15	15	40	30
1330000	H35	MELOGRANO	15	15	40	30
206A000	C34	MELONI	30	30	40	30
4370000	L63	MENTA DOLCE	15	15	40	30
4380000	L64	MENTA PIPERITA	15	15	40	30
1090000	C93	MIGLIO	10	15	40	30
5500200	D77	MIRTILI SOTTO RETE	20	20	40	30
5500000	C51	MIRTILLO	20	20	40	30
5510000	C66	MORE	20	20	40	30
165A000	D57	NESI DI VITE	15	15	40	30
887A200	D79	NETTARINE A SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
887A100	D79	NETTARINE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
887B400	C05	NETTARINE B SOTTO IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
887B200	D79	NETTARINE B SOTTO RETE PARZ. APERTA	15	15	40	30
M34A000	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA GAR. A	15	15	40	30
M34A400	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA GAR. A IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE	15	15	40	30
M34B000	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA GAR. B	15	15	40	30
M34B400	M34	NETTARINE DA INDUSTRIA GAR. B IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE	15	15	40	30
887A000	C05	NETTARINE GAR. A	15	15	40	30
887B000	C05	NETTARINE GAR. B	15	15	40	30
887B300	C05	NETTARINE GAR. B C/IMP. ANTIB./VENTOLA	15	15	40	30
887B100	D79	NETTARINE GAR. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA	15	15	40	30
987B400	C06	NETTARINE PR. B SOTTO IMP. ANTIBRINA	15	15	40	30
987A000	C06	NETTARINE PR. GAR. A	15	15	40	30

987B000	C06	NETTARINE PR. GAR. B		15	15	40	30
987A200	D78	NETTARINE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
987A100	D78	NETTARINE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
987B200	D78	NETTARINE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
987B100	D78	NETTARINE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
987B300	C06	NETTARINE PRECOCI GAR. B C/IMP. ANTIB./VENTOLA		15	15	40	30
0800000	C59	NOCCIOLE		15	30	40	30
0790000	D38	NOCI		15	30	40	30
081A000	C41	OLIVE OLIO		10	15	40	30
181A000	C40	OLIVE TAVOLA		10	15	40	30
196A000	L96	OLIVELLO SPINOSO		15	15	40	30
4410000	L67	ORIGANO		15	15	40	30
4420000	L68	ORTICA		15	15	40	30
6010000	C29	ORZO		10	15	40	30
0160000	D60	ORZO (SEME)		10	15	40	30
6020000	C29	ORZO CEROSO		10	15	40	30
3090000	L69	ORZO DA BIOMASSA		10	15	40	30
M520000	M52	ORZO DA SEME IBRIDO		10	15	40	30
1040000	L70	PASSIFLORA (PIANTA)		20	20	40	30
3100000	L09	PASTONE DA MAIS		10	15	40	30
0180000	C35	PATATE		15	15	40	30
M600000	M60	PATATE DI PRIMIZIA		15	15	40	30
1590000	H24	PEPERONCINO		20	30	40	30
059A000	C22	PEPERONI		20	30	40	30
085A200	D83	PERE A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
085A100	D83	PERE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
085B200	D83	PERE B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
085B100	D83	PERE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
085A000	C07	PERE GAR. A		15	15	40	30
085B000	C07	PERE GAR. B		15	15	40	30
851B000	C08	PERE PR. GAR. B		15	15	40	30
851A200	D82	PERE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
851A100	D82	PERE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
851B200	D82	PERE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
851B100	D82	PERE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
851A000	C08	PERE PRECOCI GAR. A		15	15	40	30
087A200	D85	PESCHE A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
087A100	D85	PESCHE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
087B400	C09	PESCHE B SOTTO IMP. ANTIBRINA		15	15	40	30
087B200	D85	PESCHE B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30

087B100	D85	PESCHE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
M24A000	M24	PESCHE DA INDUSTRIA GAR. A		15	15	40	30
M24A400	M24	PESCHE DA INDUSTRIA GAR. A IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE		15	15	40	30
M24B000	M24	PESCHE DA INDUSTRIA GAR. B		15	15	40	30
M24B400	M24	PESCHE DA INDUSTRIA GAR. B IMP. ANTIBRINA IRRIGAZIONE		15	15	40	30
087A000	C09	PESCHE GAR. A		15	15	40	30
087B000	C09	PESCHE GAR. B		15	15	40	30
087B300	C09	PESCHE GAR. B C/IMP. ANTIB./VENTOLA		15	15	40	30
871B000	C10	PESCHE PR. GAR. B		15	15	40	30
871A200	D84	PESCHE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
871A100	D84	PESCHE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
871B200	D84	PESCHE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	15	40	30
871B100	D84	PESCHE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	15	40	30
871A000	C10	PESCHE PRECOCI GAR. A		15	15	40	30
8000700	C94	PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA		20	20	40	30
8000600	D80	PIANTE ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL		20	20	40	30
0640000	C11	PIANTINE DI VITI PORTA INNESTO		20	20	40	30
1360000	D41	PIOPPI (A DIMORA)		20	20	40	30
1270000	D47	PISELLI DA SEME		20	30	40	30
0260000	C46	PISELLI FRESCI		20	20	40	30
0270000	L72	PISELLI SECCHI		20	20	40	30
M390000	M39	PISELLO DA INDUSTRIA		15	15	40	30
2270000	C96	PISELLO PROTEICO		20	20	40	30
1240000	C57	PISTACCHIO		20	20	40	30
9980000	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI		15	15	40	30
998R000	L05	POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI		15	15	40	30
009A000	C12	POMODORO CONCENTRATO		15	15	40	30
009R000	C12	POMODORO CONCENTRATO		15	15	40	30
008A000	C14	POMODORO PELATO		15	15	40	30
008R000	C14	POMODORO PELATO		15	15	40	30
010A000	C13	POMODORO TAVOLA		15	15	40	30
0600000	D27	PORRO (PIANTA)		15	15	40	30
M480000	M48	PORRO DA SEME IBRIDO		20	30	40	30
0470000	C75	PORRO SEME		20	30	40	30
1140000	C99	PREZZEMOLO PIANTA		20	20	40	30
0480000	D43	PREZZEMOLO SEME		20	30	40	30

0060000	D94	QUINOA		15	15	40	30
5210000	D28	RADICCHIO		20	20	40	30
M490000	M49	RADICCHIO / CICORIA DA SEME IBRIDO		20	30	40	30
5200000	C71	RADICCHIO SEME		20	30	40	30
1780000	D61	RAPA		15	15	40	30
0490000	C76	RAPE SEME		20	30	40	30
0500000	C77	RAVANELLO SEME		20	30	40	30
0680000	C62	RIBES		20	20	40	30
0040000	C15	RISO		10	15	40	30
M250000	M25	RISO CON DIRITTI RISERVATI		10	15	40	30
9030000	L73	RISO DA SEME		10	15	40	30
M280000	M28	RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI		10	15	40	30
9040000	D63	RISO INDICA		10	15	40	30
M260000	M26	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI		10	15	40	30
9050000	L74	RISO INDICA DA SEME		10	15	40	30
M290000	M29	RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI		10	15	40	30
2230000	D39	ROSA CANINA		15	15	40	30
4440000	L75	ROSMARINO		15	15	40	30
M410000	M41	RUCOLA DA SEME IBRIDO		20	30	40	30
9700000	H29	RUCOLA SEME		20	30	40	30
4460000	L77	SALVIA		15	15	40	30
333A000	C60	SATSUMA		15	15	40	30
1820000	D64	SCALOGNO		20	20	40	30
1190000	D30	SEDANO PIANTA		15	15	40	30
0510000	H56	SEDANO SEME		20	30	40	30
5010000	D31	SEGALE		10	15	40	30
1830000	D65	SEGALE (SEME)		10	15	40	30
2100000	H41	SENAPE BIANCA		20	20	40	30
0350000	C31	SOIA		10	15	40	30
7350000	L81	SOIA DA SEME		10	15	40	30
7360000	D99	SOIA EDAMAME		10	15	40	30
2080000	C30	SORGO		10	15	40	30
3030000	L82	SORGO DA BIOMASSA		10	15	40	30
4080000	L83	SORGO DA INSILAGGIO		10	15	40	30
3080000	H39	SORGO SEME		10	15	40	30
0710000	C56	SPINACIO (PIANTA)		20	20	40	30
M400000	M40	SPINACIO DA INDUSTRIA		15	15	40	30
0520000	C78	SPINACIO SEME		20	30	40	30
091A200	D87	SUSINE A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	20	40	30
091A100	D87	SUSINE A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	20	40	30

091B400	C16	SUSINE B SOTTO IMP. ANTIBRINA		15	20	40	30
091B200	D87	SUSINE B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	20	40	30
091B100	D87	SUSINE B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	20	40	30
091A000	C16	SUSINE GAR. A		15	20	40	30
091B000	C16	SUSINE GAR. B		15	20	40	30
911A200	D86	SUSINE PREC. A SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	20	40	30
911A100	D86	SUSINE PREC. A SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	20	40	30
911B200	D86	SUSINE PREC. B SOTTO RETE PARZ. APERTA		15	20	40	30
911B100	D86	SUSINE PREC. B SOTTO RETE SEMPRE APERTA		15	20	40	30
911B000	C17	SUSINE PRECOCI GAR. B		15	20	40	30
911A000	C17	SUSINE PRECOCI GAR. A		15	20	40	30
096A000	C18	TABACCO		20	20	40	30
961A000	C18	TABACCO KENTUCKY		20	20	40	30
164A000	C11	TALEE DI VITI MADRE		20	20	40	30
4480000	L84	TARASSACO RADICE		15	15	40	30
4490000	L85	TIMO		15	15	40	30
1950000	H20	TRIFOGLIO		20	20	40	30
0390000	D44	TRIFOGLIO SEME		20	30	40	30
3010000	C49	TRITICALE		10	15	40	30
3020000	L86	TRITICALE DA BIOMASSA		10	15	40	30
3070000	H40	TRITICALE SEME		15	15	40	30
4500000	L87	TRITORDEUM		10	15	40	30
0030000	C19	UVA DA TAVOLA		10	10	40	30
0030A00	C19	UVA TAVOLA - SOTTO TELI DI PLASTICA-CHIUSURA ANTICIPATA		10	10	40	30
0030200	D89	UVA TAVOLA SOTTO RETE CHIUSURA ANTICIPATA		10	10	40	30
0030800	C19	UVA TAVOLA SOTTO TELI DI PLASTICA		10	10	40	30
003A800	C19	UVA TAVOLA SOTTO TELI DI PLASTICA - PROTRAZIONE RISCHIO		10	10	40	30
0360000	L89	VECCIA DA SEME		20	30	40	30
1860000	D67	VIVAI DI FRAGOLA		20	20	40	30
062A000	C53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTA		20	20	40	30
M550000	M55	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA		20	20	40	30
M530000	M53	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI		20	20	40	30
M580000	M58	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO		20	20	40	30
M540000	M54	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE		20	20	40	30
M590000	M59	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI		20	20	40	30
2710000	H70	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO		20	20	40	30
M560000	M56	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE		20	20	40	30
123A000	C55	VIVAI PIANTE D'OLIVO		20	20	40	30
9950700	H30	VIVAI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA		20	20	40	30
063A000	C65	VIVAI PIOPPI - PIOPPELLE		20	20	40	30

M570000	M57	VIVAL VITI BARBATELLE SELVATICHE		20	20	40	30
928A000	H25	ZAFFERANO PISTILLO		20	20	40	30
3130000	C79	ZUCCA DA SEME		20	30	40	30
013A000	D32	ZUCCHE		20	20	40	30
320A000	M61	ZUCCHE ORNAMENTALI		20	20	40	30
914A000	D68	ZUCCHINA CON FIORE		20	20	40	30
M500000	M50	ZUCCHINA DA SEME IBRIDO		20	30	40	30
014A000	C50	ZUCCHINE		20	20	40	30
2140000	D49	ZUCCHINE DA SEME		20	30	40	30

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Titolarietà autonoma danni collettiva

Rischi Atmosferici

La Società Zurich Insurance Europe AG, con sede in via Benigno Crespi n° 23 - 20159 Milano, quale **Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative/liquidative del Titolare** e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. **per finalità di legittimo interesse di marketing del Titolare**, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Zurich Italia (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.zurich.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di *marketing*;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Zurich Italia;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Zurich Italia che, facendo parte dello stesso Gruppo, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Zurich Italia.

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Zurich Italia con sede in (20159) Milano, via Benigno Crespi, 23, email dpo@zurich.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Zurich Italia.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 3 e 4, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Zurich Italia, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.i.p.t.

Prestazione del consenso riferita alle polizze collettive "Avversità atmosferiche" sottoscritte dall'Organismo Collettivo di Difesa contraente.

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;



Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

☒ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (18); il consenso è facoltativo;

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- al trattamento per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (20), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (22); il consenso è facoltativo.

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Ugent 13/3/25

Firma

ORG. COLL. DI DIFESA CONTRAENTE

Condifesa Verona

CODIVE

Il Presidente

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Titolarità autonoma danni collettiva

Rischi Atmosferici

La Società Zurich Insurance Europe AG con sede in via Benigno Crespi n° 23 - 20159 Milano, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata tramite i contraenti/assicurati/ (1), anche agli eventuali interessati (2):

- cui i dati trattati si riferiscono, che prestino attività lavorativa o professionale o collaborino o siano in rapporti commerciali ed economici, familiari, di convivenza, o diversi, con i detti soggetti;
- i cui dati possano comunque essere comunicati, conosciuti e/o trattati dal Titolare in esecuzione e nello svolgimento del rapporto principale,

fornisce le seguenti informazioni.

DATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi (3), immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari e dati relativi alla salute, relativi all'interessato o a terzi (4), sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. per finalità assicurative/liquidative del Titolare e quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, per lo svolgimento dell'attività assicurativa, riassicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e la liquidazione dei sinistri; per attività preliminari (5) e conseguenti (6) (anche attraverso dati puntuali raccolti presso altre banche dati a cui il Titolare possa avere accesso per la valutazione economico/finanziaria del cliente), strumentali e conseguenti (7) alle predette; per l'esercizio e la difesa dei diritti, ecc. e per finalità derivanti da obblighi normativi, a cui è soggetto Titolare (8); inoltre anche per la comunicazione ad altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa ed al trattamento e trasferimento all'estero, anche extra UE, da parte del Titolare e di tali altri soggetti. In caso di Vostra comunicazione di dati personali relativi a terzi, siete responsabili della suddetta comunicazione e siete tenuti ad informarli e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento dei loro dati, per le finalità, e con le modalità e da parte dei soggetti indicati;
2. per finalità di legittimo interesse di *marketing* del Titolare, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (9), salvo opposizione (10), così da farvi conoscere i prodotti/servizi del Titolare e quindi ad esempio ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale e promozione commerciale;

(1) anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

(2) ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali;

(3) quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

(4) quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative/liquidative;

(5) quali ad esempio la stesura di preventivi;

(6) quali ad esempio analisi tariffarie;

(7) quali ad esempio la verifica della qualità percepita del servizio, con riferimento a richieste pervenute e al miglioramento del servizio reso;

(8) quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antifrode e vigilanza assicurativa anche sui sinistri, normative ed enti relativi all'assicurazione agevolata agricola, etc. (inclusi gli adempimenti IDD previsti dalla Direttiva Europea 2016/97/UE) etc.;

(9) di cui all'art. 130, l e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web, ed anche attraverso i soli dati di contatto forniti dall'interessato o eventualmente reperiti dai profili pubblici nei social network;

(10) cfr Capitolo "Diritti dell'Interessato";

3. per finalità di legittimo interesse del Gruppo Zurich Italia (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.zurich.it), di comunicazione dei dati alle società facenti parte, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (11);
4. se acconsentite, per finalità di profilazione effettuata dal Titolare, sia con l'intervento umano sia in modalità totalmente automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (12). La profilazione avverrà con i dati forniti dall'interessato e/o mediante dati reperiti attraverso il profilo *social*. In questo caso, quindi, il trattamento per finalità di *marketing* del Titolare potrà essere effettuato anche utilizzando i dati dell'attività di profilazione, al fine di poter inviare comunicazioni di *marketing* personalizzate del Titolare;
5. se acconsentite, per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto (13), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (14) per finalità di *marketing*;
Per lo svolgimento delle attività preliminari, strumentali e conseguenti ai trattamenti effettuati per tutte le suddette finalità, ci si potrà avvalere di soggetti di norma designati Responsabili e di altre società del Gruppo Zurich Italia;
6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche(15), che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto(16), ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Zurich Italia che, facendo parte dello stesso Gruppo, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc.. Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Zurich Italia.

(11) vedi nota 9;

(12) vedi nota 9;

(13) vedi nota 9;

(14) editoria, automotive, servizi finanziari, bancari ed assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia;

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Zurich Italia con sede in (20159) Milano, via Benigno Crespi, 23, email dpo@zurich.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Zurich Italia.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizionali e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e alla finalità di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- o sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4(17), 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- o per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 3 e 4, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- o il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Zurich Italia, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- o i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.

Prestazione del consenso riferita alle polizze collettive "Avversità atmosferiche" sottoscritte dall'Organismo Collettivo di Difesa contraente.

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

Presa visione dell'informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, da parte dei Contitolari e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

☒ CONSENTIAMO

☐ NON CONSENTIAMO

- in caso di minori sottoscrivono i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale

- al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dai Contitolari, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (18); il consenso è facoltativo;

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- al trattamento per finalità di invio, effettuato dai Contitolari, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto (19), di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (20), per finalità di marketing di questi; il consenso è facoltativo;

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (21), per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto (22); il consenso è facoltativo.

☐ CONSENTIAMO

☒ NON CONSENTIAMO

- il consenso può essere espresso solo da soggetti di maggiore età

Dichiaro che i flag apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo Data

Umana 13/3/2023

Firma ORG. CONDIFESA VERONA CONTRAENTE

CODIVE

Il Presidente

Grandine e avversità atmosferiche



Rischi agevolati

Assicurazione per copertura assicurativa delle colture dai danni provocati dalla grandine e altre avversità atmosferiche, stipulata ai sensi del D. Lgs n° 102/2004 e s.m.i., in attuazione a quanto previsto nel PSRN (Programma di Sviluppo Rurale Nazionale) e s.m.i., per i soli effetti previsti dall'art. 37 del Reg. UE 1305/2013 e s.m.i. e del DM relativo alla Semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 n° 162 del 12/01/2015 Capo III Gestione del Rischio artt. 11 usque 16, nonché dal D.M. annuale relativo al Piano Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.).

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 03.2024
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 03.2024
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 03.2024

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Grandine e avversità atmosferiche
Rischi agevolati

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania - Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 31.08 al n. 1.00066

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza è stipulata, in forma collettiva, dai competenti Organismi Collettivi di Difesa e assicura l'aderente per le rese (definite annualmente dal Piano di Gestione dei Rischi - PGRA), dai danni occorsi a seguito di avversità atmosferiche (di frequenza, catastrofali e accessorie). La possibilità di aderire alla polizza collettiva è riservata ai soci di detti Organismi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Zurich indennizza la diminuita o mancata resa assicurata delle produzioni agricole, causata dalle avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione, e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite condizioni speciali di assicurazione per le colture arboree ed erbacee.

Sono acquistabili le seguenti garanzie:

- contro avversità di frequenza (Grandine, Vento forte, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve);
- contro avversità accessorie (Colpo di sole, Ondata di calore, Vento caldo, Sbalzo termico);
- contro avversità catastrofali (Gelo e Brina, Alluvione, Siccità).

La garanzia di polizza riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Gli appezzamenti ubicati al di fuori del territorio Italiano.
- ✗ Il prodotto mercantile che non sia immune da ogni malattia o difetto.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi i danni provocati da:

- qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne, ivi comprese errate pratiche agronomiche e colturali;
- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali, ivi comprese le "esondazioni controllate";
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";
- deficiente sistemazione idraulica del terreno e manutenzione della rete scolante;
- slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto da qualsiasi causa originata;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- danni da grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito;
- danni da grandine e/o vento, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione è valida nel Territorio Italiano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del certificato di assicurazione l'assicurato/aderente deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento di rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
- Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che incidono sulla valutazione del rischio, il contraente e/o l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto al Zurich. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento del rischio e per le conseguenze derivanti dalla loro mancata comunicazione valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Ad esempio, occorre comunicare tempestivamente alla compagnia un cambio di coltivazione in corso di copertura, o eventuali errori nei dati comunicati per sottoscrizione del certificato di assicurazione.
- L'assicurato/aderente è tenuto al momento della sottoscrizione del certificato di assicurazione a comunicare a Zurich l'esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è effettuato dal contraente (organismo collettivo di difesa) con bonifico bancario alle date annualmente convenute con Zurich.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è temporanea e non è previsto il tacito rinnovo.

Per ogni singolo certificato di assicurazione la garanzia decorre dalle ore 12.00 del:

- terzo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Grandine e Vento forte;
- sesto giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Vento caldo;
- dodicesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Gelo e Brina e Sbalzo termico;
- trentesimo giorno successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich per le avversità Colpo di sole, Ondata di calore e Siccità.

La garanzia cessa alla maturazione del prodotto (o anche prima, se il prodotto è stato raccolto) e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle condizioni generali e speciali di assicurazione; in ogni caso, tutte le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre dell'anno al quale si riferisce la copertura.



Come posso disdire la polizza?

La copertura assicurativa non prevede il tacito rinnovo, pertanto non è necessario inviare alcuna disdetta prima della scadenza.

Polizza danni da avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance Europe AG
Rappresentanza Generale per l'Italia

Grandine e avversità atmosferiche - Rischi Agevolati

Data di ultimo Aggiornamento: marzo 2024. Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2023 della Zurich Insurance Plc, il patrimonio netto è pari a 1.460 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 1.452 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP). L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 176% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.099 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 494 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 1.937 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 1.602 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

È prevista la possibilità di scegliere franchigie opzionali più elevate rispetto a quelle di base con conseguente riduzione del premio; per i dettagli si rimanda alle Convenzioni stipulate con i singoli Organismi Collettivi di Difesa.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa NON è assicurato?

Soggetti e rischi esclusi

- Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si precisa quanto segue:

Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato/aderente dovrà denunciare il sinistro a Zurich, **entro tre giorni** da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, affinché Zurich possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dall'indennizzo nell'eventualità di un ulteriore sinistro. In questo caso, Zurich ridurrà proporzionalmente l'ammontare del premio. La notifica deve essere effettuata a cura dell'Intermediario, a Zurich, con lettera raccomandata, PEC o con gli altri mezzi, anche informatici, messi a disposizione da Zurich.

Si riportano le ulteriori seguenti limitazioni:

• Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di franchigia indicate nei certificati di assicurazione per singola garanzia e concordate con l'Organismo Collettivo di Difesa di riferimento. Sono espresse in centesime parti del prodotto in garanzia e saranno applicate in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate. Per i danni superiori alle aliquote di franchigia, sempreché sia superata la soglia, viene risarcita l'eccedenza. In caso di danni provocati da avversità con franchigie diverse si fa riferimento alle varie forme di applicazione delle stesse concordate con i rispettivi Organismi Collettivi di Difesa.

• Soglia

L'assicurazione prevede la soglia di accesso all'indennizzo, espressa nella percentuale del 20% del danno per singolo prodotto e per singolo comune di ubicazione del rischio. Solo i danni che superano la soglia sono ammessi all'indennizzo. Al superamento della suddetta soglia, il danno viene indennizzato al netto della franchigia contrattuale, entro i limiti di indennizzo sotto indicati e con applicazione degli scoperti previsti.

• Limiti di indennizzo

I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari all'80% per tutti i prodotti (75% per i prodotti Vivali). I limiti di indennizzo per le "avversità catastrofali", in forma singola o combinata con qualsiasi altra avversità, sono pari al 50% per tutti i Prodotti.

• Scoperto

Per i Prodotti biologici di Frutta, è previsto uno scoperto del 10%. Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. È possibile l'applicazione di ulteriori scoperti se definiti con il contraente. L'eventuale scoperto è applicato per partita assicurata sul danno al netto della franchigia.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

L'assicurato/aderente, in considerazione della possibile deperibilità dei prodotti in garanzia, deve presentare, tramite l'Intermediario di Zurich, denuncia sottoscritta **entro 3 giorni (escluso il sabato ed i festivi) da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. L'assicurato/aderente dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti la liquidazione dell'indennizzo. È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia. Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento. Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Altri obblighi dell'assicurato

In caso di danno, l'assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'assicurato non può raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno. Inoltre, a richiesta di Zurich o dei periti incaricati da quest'ultima, l'assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il piano di coltivazione, il piano assicurativo individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.

Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Nello specifico il diritto dell'assicurato di avvalersi della prestazione assicurativa si prescrive in due anni dal momento in cui il diritto alla prestazione può essere fatto valere.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Obblighi dell'impresa	In caso di sinistro, Zurich incarica i suoi periti di effettuare una o più visite preventive e la perizia definitiva allo scopo di determinare l'entità del danno subito dalla coltura; inoltre, dopo aver verificato l'avvenuto incasso di tutti i premi dovuti dal Contraente nonché aver effettuato la quadratura dei risarcimenti, provvede al pagamento degli indennizzi nei termini stabiliti annualmente con il Contraente stesso.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto riportato nel DIP.
Rimborso	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto al rimborso del premio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non sono previsti casi in cui l'assicurato abbia diritto a richiedere la sospensione.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Nel caso in cui una coltura, gravemente danneggiata da eventi in garanzia, possa essere sostituita (erbacee) oppure necessiti di interventi agronomici straordinari che possono pregiudicare la produzione dell'anno in corso (arboree), l'Assicurato può chiedere, inviando PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, la risoluzione del Contratto (Certificato). Zurich, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee, potrà proporre all'Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l'offerta è accettata dall'Assicurato, il contratto si intende risolto; in caso contrario, l'offerta si intenderà decaduta, il contratto resterà valido e l'assicurato dovrà mantenere in campo la coltura danneggiata fino al momento della perizia definitiva, che avverrà in prossimità della raccolta, effettuando, nel frattempo, tutti i lavori e le pratiche di buona agricoltura come se la coltura non fosse stata danneggiata.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto agli agricoltori attivi, soci dei competenti Organismi Collettivi Di Difesa, che abbiano i requisiti per accedere ai contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, con lo scopo di assicurare le proprie produzioni agricole contro i danni causati dalle avversità atmosferiche.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, è pari al 13 % calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito internet della Compagnia www.zurich.it nella sezione dedicata ai reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami che hanno come oggetto il comportamento degli Intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'Intermediario interessato.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di Assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance Europe AG è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania ed è sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari. Zurich Insurance Europe AG svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Assicurazione
Grandine e avversità atmosferiche
Rischi agevolati

Indice

Glossario	pag. 1 di 3
Avversità atmosferiche assicurabili	pag. 1 di 38
Condizioni di Assicurazione	pag. 3 di 38
Condizioni speciali per le coltivazioni arboree	pag. 9 di 38
Coltivazioni in appezzamenti dotati di sistemi antigrandine e/o antibrina	pag. 24 di 38
Assicurazione di nuovi impianti di prodotti frutta e uva	pag. 24 di 38
Definizioni e criteri di liquidazione danni alla frutta	pag. 25 di 38
Definizioni: cachi e fichi	pag. 27 di 38
Definizioni: vivai piante da frutto pomacee, drupacee ed actinidia	pag. 27 di 38
Definizioni: vivai di pioppi	pag. 27 di 38
Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee	pag. 28 di 38

Glossario

I termini definiti in questo glossario integrano le Condizioni di Assicurazione a tutti gli effetti. Le parti vi attribuiscono il significato di seguito riportato.

Antibrina: impianto attivo e fisso (es. irrigazione, ventilatori, caldaie, ecc) idoneo a mantenere gli organi vegetali della pianta alla temperatura prossima allo 0 °C.

Antigrandine: impianto attivo e fisso (reti) idoneo a proteggere le piante dall'effetto della grandine.

Anterischio: il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

Appezzamento: superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014. Porzione di terreno coltivato col medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo. Devono essere considerati appezzamenti a sé stanti quelli dotati di sistema di difesa attiva antigrandine e/o antibrina.

Assicurato: colui a favore del quale opera l'Assicurazione, ovvero il socio del Contraente le cui produzioni siano oggetto di assicurazione.

Assicuratore: vedi "Compagnia".

Assicurazione/Contratto: il contratto di Assicurazione.

Attecchimento: corretto sviluppo radicale dopo il trapianto o corretta formazione del callo cicatriziale fra i due bionti nel caso di piante innestate. L'attecchimento dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.

Avversità atmosferiche assicurabili: vedi relativa sezione in calce al Glossario.

Azienda agricola: l'esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, atta a produrre reddito agrario ai sensi dei D.P.R. 29/9/73 n.597 e 22/12/86 n. 917 e del D.Lgs 18/05/01 n. 228. Ne fanno parte tutti i fondi coltivati o condotti dalla stessa, purché facenti parte di un'unica entità aziendale. Si tratta di complesso organizzato di beni, anche immateriali, gestito dall'Imprenditore agricolo che intrattenga, a qualsiasi titolo, rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale.

Bollettino di campagna: il documento che riporta i risultati di perizia.

Carenza Assicurativa: il periodo nel quale non c'è copertura contrattuale.

Certificato di Assicurazione: il documento sottoscritto dall'Assicurato, dall'Intermediario Assicurativo e dal Contraente che prova l'Assicurazione, in applicazione alla Convenzione sottoscritta dal Contraente e da Zurich, e le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.

Coltura irrigua: coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: l'Organismo associativo, riconosciuto a termini di legge, stipulante la Convenzione e le polizze di assicurazione.

Convenzione: documento nel quale la Compagnia ed il Contraente stabiliscono norme contrattuali ulteriori ad integrazione di quanto previsto nel presente Set Informativo.

Copertura: il contenuto delle garanzie individuato nelle Condizioni di Assicurazione.

Danno prevalente: In presenza di danni causati da avversità differenti, si considera prevalente il danno con la percentuale maggiore rispetto agli altri. In caso di percentuali di pari valore, si applicano le condizioni relative all'avversità con la franchigia più alta.

Danno di quantità: rapporto tra la produzione persa, espressa in quintali (100Kg), per effetto delle avversità assicurate e la produzione potenziale, riportata sul certificato di assicurazione ed eventualmente ricondotta alla produzione effettivamente ottenibile, espressa in quintali; tale rapporto viene espresso in parti percentuali.

Danno di qualità: maggiorazione che viene sommata al danno di quantità nei casi in cui ciò sia previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o dalle norme contenute nella Convenzione stipulata con il Consorzio contraente: tale maggiorazione viene calcolata sul residuo del danno di quantità (utilizzando tabelle convenzionali specifiche per ogni coltura) ed è espressa in parti percentuali.

Distributore (o Intermediario): (assicurativo): la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di distribuzione assicurativa.

Documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione: estratti conto conferimenti della Cooperativa, documenti di trasporto o fatture di vendita e corrispettivi fiscali. Nel caso l'azienda agricola non abbia la disponibilità di tali documenti (nuova azienda agricola o nuovo prodotto coltivato, utilizzo del prodotto all'interno del ciclo aziendale del prodotto, ad esempio nel caso di somministrazione in agriturismo, alimentazione bestiame, utilizzo per biomassa) può essere assunta la media produttiva comunale, provinciale, regionale o nazionale. Nel caso l'azienda abbia assicurato nelle annualità precedenti la produzione, può essere assunta la resa ad ettaro già assicurata con detrazione delle quantità perse per avversità atmosferiche (esclusivamente la parte di danno di quantità) rilevate dai periti. Tali dati sono generati dal sistema Ismea e riportati sul Piano di Gestione Individuale del Rischio - P.G.I.R..

Emergenza: lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno che dovrà riguardare almeno il 50% del prodotto assicurato.

Fascicolo Aziendale elettronico o cartaceo: fascicolo costituito ai sensi dell'Art. 9 del DPR 1/12/1999, n° 503. Esso contiene le informazioni certificate costituenti il patrimonio produttivo dell'Azienda agricola.

Franchigia: le centesime parti del risultato della produzione in garanzia escluse dall'indennizzo.

Imprenditore Agricolo: colui che esercita coltivazione del fondo ai sensi dell'Art. 2135 del Codice Civile.

Indennizzo: la somma dovuta da Zurich all'Assicurato in caso di Sinistro.

Italia Centrale: s'intendono le seguenti regioni: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

Italia Meridionale e Insulare: s'intendono le seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Italia Settentrionale: s'intendono le seguenti regioni: Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Province Autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna.

ISMEA: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Limite di indennizzo: la percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

Partita: vedi "Appezzamento".

Piano di Gestione del Rischio in Agricoltura (P.G.R.A.): è stabilito annualmente per Decreto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto legislativo n° 102 del 29/03/2004 e dai Regolamenti (CE) n° 73/2009 e n° 1234/2007 e successive modifiche. Esso stabilisce le norme per l'assicurazione agevolata da contributi pubblici.

Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione: documento univocamente identificato all'interno del Fascicolo Aziendale elettronico, contenente la pianificazione dell'uso del suolo dell'intera Azienda, dichiarato e sottoscritto dall'Assicurato.

Piano di Gestione Individuale del Rischio (P.G.I.R.): elaborato nell'ambito del Sistema di Gestione del Rischio (SGR) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per la stipula delle polizze assicurative nonché per la partecipazione alle coperture mutualistiche.

Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Zurich, emesso in conformità alla Convenzione e in base ai certificati di assicurazione, contenente il computo del premio.

Ponderabile: l'effetto ponderabile di una determinata avversità è un effetto che produce danno misurabile in

termini quantitativi o qualitativi.

Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente a Zurich a fronte del rischio assunto in garanzia.

Prodotto: insieme di varietà appartenenti alla stessa specie botanica.

Quaderno di campagna e Registro dei trattamenti: quaderno costituito dal Registro dei trattamenti a norma dell'Art. 16 del D.L. 141/08/2012, n° 150 e dal Registro delle concimazioni.

Produzione media annua: risultato del prodotto tra Produzione media annua unitaria per coltura e superficie destinata alla coltura considerata.

Resa media individuale: la produzione media annua per prodotto dell'Agricoltore nel triennio precedente o la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

Resa assicurata: il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale. I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

I quantitativi assicurati per ettaro non potranno essere superiori a quanto previsto dai disciplinari di produzione.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto: la percentuale del danno liquidabile secondo i termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

SGR: Sistema di Gestione del Rischio: insieme di strumenti tecnici, normativi e informatici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) secondo quanto stabilito al Capo III del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, inerente alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, e relativo al sostegno concesso a norma degli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i. ove applicabile, e integrato, inoltre, dalla banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del decreto del ministero delle politiche agricole e forestali del 18 luglio 2003.

S.I.A.N.: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: vedi "Compagnia".

Soglia: il livello minimo di danno, espresso in percentuale della somma assicurata per prodotto/comune/Assicurato oltre il quale si ha diritto all'indennizzo (Art. 1 comma 3 del D.M. n° 12939 del 13/10/2008 e successive modificazioni).

Territorio italiano: quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Valore assicurato: Si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata all'interno di un territorio comunale e riferita a ciascuna tipologia di prodotto vegetale moltiplicata per un prezzo unitario.

Varietà: insieme di piante coltivate, nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea. Per l'uva da vino costituisce varietà la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali.

Vivaio: appezzamento di terreno destinato all'allevamento di piantine seminate o trapiantate

Avversità atmosferiche assicurabili

A) Avversità di frequenza

- **Grandine:** acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
- **Vento Forte:** fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o superiore a 50 km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti esclusivamente sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo.
- **Eccesso di pioggia:** gli eventi che rientrano nella fattispecie eccesso di pioggia sono: il nubifragio, le precipitazioni intense, le precipitazioni prolungate. I parametri sotto riportati sono da intendersi minimi per poter attivare la garanzia e non rappresentano assolutamente di per sé indice di danno alle colture.

Per "**nubifragio**" si intende la precipitazione violenta, improvvisa e di breve durata caratterizzata da intensità pari ad almeno 50 mm riferite nell'arco di sole 2 ore consecutive. Tale fenomeno lo si ritiene associabile ad una azione eminentemente meccanica di scalzamento limitatamente al periodo immediatamente successivo al trapianto di colture orticole o alla fase di germinazione delle colture seminate.

Per "**precipitazioni intense**" si intendono quelle caratterizzate da piogge pari ad **almeno 80 mm (800 m. cubi/ha) di pioggia nelle 72 ore**.

Per "**piogge prolungate**" si intendono le piogge con entità **non inferiori a 100 mm**, calcolate su un arco temporale di dieci giorni (antecedenti la data di denuncia) e comunque che eccedono per **oltre il 50% le medie del periodo** di riferimento ovvero 5 anni escluso il presente.

- **Eccesso di neve:** precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

B) Avversità accessorie

- **Colpo di sole:** incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- **Vento caldo (Scirocco e/o Libeccio):** movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°C persistente per almeno 3 ore consecutive, rilevata ad almeno 2 metri di altezza, che arrechi effetti determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
- **Ondata di calore:** periodo di tempo prolungato, valutabile in un arco temporale di almeno trenta giorni, durante il quale la temperatura è superiore alla massima temperatura critica di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie e tale da produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o gravi compromissioni del prodotto.
- **Sbalzo termico:** variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione.

Tale fenomeno straordinario deve provocare, nei tre giorni che precedono l'evento denunciato, una variazione di temperature di almeno 12°C rispetto all'andamento delle media delle temperature massime e 8 °C rispetto all'andamento delle media delle temperature minime. Sono esclusi gli abbassamenti di temperatura uguali o inferiori ai 0°C gradi centigradi e le variazioni di temperatura che ricadano nelle definizioni relative alle altre avversità.

C) Avversità catastrofali

- **Alluvione:** calamità naturale dovuta a eccezionali eventi atmosferici che si manifesta sotto forma di

esondazione di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

- **Brina:** congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
- **Gelo:** abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda.
- **Siccità:** condizione di straordinaria carenza di precipitazioni e/o eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Il fenomeno deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e/o da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Specifiche relative alle avversità assicurabili

- a) gli effetti delle avversità in garanzia, ad eccezione della grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale entro un raggio di 3 Km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- b) gli effetti delle avversità in garanzia devono produrre effetti determinanti e ponderabili sulla fisiologia delle piante e/o la compromissione del prodotto.

Condizioni di Assicurazione

In caso di contrasto tra le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate e quelle indicate nella Convenzione valida per l'anno al quale quest'ultima si riferisce - sottoscritta dal Contraente del quale l'Assicurato è socio - prevalgono queste ultime. Le Condizioni definite nella Convenzione annualmente sottoscritta con il Contraente possono ampliare o limitare le presenti Condizioni Generali e Speciali. Inoltre, l'assicurazione e i contenuti della Convenzione recepiscono e sono vincolati all'applicazione della normativa vigente in materia di Assicurazioni agevolate da contribuzione pubblica.

Condizioni generali

Articolo 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Zurich indennizza la diminuita o mancata Resa assicurata causata dalle Avversità atmosferiche indicate nel certificato di assicurazione e il danno di qualità, ove previsto dalle apposite Condizioni Speciali di Assicurazione per le Colture Arboree ed Erbacee. Le garanzie tutte riguardano soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e conforme al Reg CE 543/2011. L'Assicurazione riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo.

Art. 2 - Dichiarazioni dell'Assicurato

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio. La violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze. Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese con dolo o colpa grave su circostanze che il Contraente o l'Assicurato conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare la Perdita totale del diritto all'Indennizzo. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto, a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine di tre mesi sopra indicato, la Compagnia non è tenuta a pagare l'indennizzo stabilito. In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio convenuto per la durata contrattuale pattuita;
- le dichiarazioni inesatte o reticenti rese senza dolo o colpa grave (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla Compagnia di esercitare il diritto di recesso facendo in tal modo cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la Società pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. art. 1893 c.c.).

Art. 3 - Esclusioni

Sono esclusi dall'Indennizzo i danni provocati da qualsiasi altra causa, anche atmosferica, che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità assicurate, nonché l'aggravamento dei danni coperti da garanzia che possa conseguirne.

Inoltre, sono esclusi i danni causati da:

- allagamenti per fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali, ivi comprese le "esondazioni controllate";
- alluvione su coltivazioni su terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione di letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;

- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli;
- innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
- abbassamento della falda idrica che provochi il cosiddetto "cuneo salino";
- deficiente sistemazione idraulica del terreno;
- deficiente manutenzione della rete scolante;
- errate pratiche agronomiche o colturali;
- fitopatie ed attacchi parassitari (anche se conseguenti ad un evento garantito);
- slavine, salvo che il contraente o l'assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
- danni conseguenti alla mancata o non puntuale raccolta del prodotto da qualsiasi causa originata;
- malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- inquinamento della matrice ambientale, imputabile a qualsiasi causa;
- danni da grandine, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora non adeguatamente ripristinate entro le quarantotto ore successive ad un evento garantito.
- danni da grandine e/o vento, ai prodotti sotto reti antigrandine qualora in presenza di mancato rispetto delle condizioni di corretta realizzazione e ancoraggio delle strutture di sostegno.

Art. 4 - Efficacia dell'Assicurazione, decorrenza e scadenza della garanzia

Dopo la sottoscrizione della Convenzione e prima della sottoscrizione della Polizza, Zurich presta le singole coperture assicurative mediante il Certificato di Assicurazione. Le Polizze non prevedono il tacito rinnovo. La garanzia per ogni singolo Certificato di Assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo prodotto e/o garanzia:

- dalle ore 12.00 **del terzo giorno successivo** a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Grandine e Vento forte**;
- dalle ore 12.00 **del sesto giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Alluvione, Vento caldo**;
- dalle ore 12.00 **del dodicesimo giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Gelo e Brina e Sbalzo Termico**;
- dalle ore 12.00 **del trentesimo giorno** successivo a quello della notifica dell'assunzione del certificato di assicurazione inviata dall'Intermediario a Zurich **per le avversità Colpo di Sole, Ondata di Calore e Siccità**;

La notifica deve essere effettuata a cura dell'Intermediario, a Zurich, con lettera raccomandata o a mezzo telegramma o PEC (all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it) o tramite l'apposito strumento informatico, denominato **Portale Grandine**, che Zurich ha messo a disposizione degli intermediari. La data di notifica dovrà essere esposta nel Certificato di Assicurazione. La notifica dovrà essere inviata dall'Intermediario, in pari data, anche al Contraente per un'indispensabile informativa.

La garanzia, comunque, non sarà operante prima delle ore 12.00 del giorno indicato nella Convenzione **sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee**. Il Certificato di Assicurazione dovrà essere trasmesso dall'Intermediario al Contraente per l'attestazione della qualifica di socio dell'Assicurato e per la convalida. In mancanza della convalida da parte del Contraente o qualora il Certificato non dovesse essere ammesso a contributo, il Certificato sarà trasformato in Polizza con le medesime condizioni e garanzie. In tal caso l'Assicurato provvederà al pagamento del premio a Zurich, maggiorato delle imposte di legge, **entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata convalida o mancato finanziamento inviata dal Contraente o da Zurich**. La garanzia cessa alla maturazione del Prodotto od anche prima, se il prodotto è stato raccolto e, comunque, non oltre i limiti indicati nelle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee per singolo Prodotto e per garanzia. **In ogni caso, le garanzie assicurate cesseranno non oltre il 10 novembre dell'anno al quale si riferisce la Convenzione.**

Art. 5 - Franchigia - Soglia - Limiti di indennizzo - Scoperti

a) Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione delle aliquote di Franchigia indicate nei certificati di assicurazione e concordate con il Contraente nella Convenzione annuale, espresse in centesime parti del Prodotto in garanzia e sarà applicata in detrazione al danno causato dalle avversità assicurate.

In caso di scelta di franchigia 30% per grandine e/o vento forte, si applica la franchigia fissa del 30% per tutte le combinazioni.

Qualora si verificassero danni combinati tra avversità che prevedano franchigie differenti, la franchigia applicata al danno complessivo causato dall'insieme delle Avversità sarà quella con aliquota più alta.

Per i danni superiori alle aliquote di Franchigia, sempreché sia superata la Soglia, viene risarcita l'eccedenza.

b) Soglia

L'assicurazione prevede la Soglia di accesso all'Indennizzo, espressa in percentuale di danno per singolo prodotto e per singolo comune (in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestale n. 12.939 del 13/10/2008 e successive modificazioni). **Solo i danni che superano la Soglia sono ammessi all'Indennizzo. Al superamento della suddetta Soglia, il danno viene indennizzato al netto della Franchigia contrattuale, entro i Limiti di indennizzo sottoindicati e con applicazione degli scoperti previsti.**

c) Limiti di indennizzo

I Limiti di indennizzo per le avversità Grandine e Vento Forte, in forma singola o combinata tra esse, sono pari al

- 80% per tutti i prodotti
- 75% per i Prodotti vivai

I limiti di indennizzo per le "avversità catastrofali", in forma singola o combinata tra esse o con qualsiasi altra avversità sono pari al:

- 50% per tutti i Prodotti

d) Scoperto

Per i Prodotti biologici di Frutta, è previsto uno scoperto del 10%. Nei certificati di assicurazione deve essere indicato che il prodotto è biologico. È possibile l'applicazione di ulteriori scoperti se previsti nella Convenzione valida per l'anno in essa indicato, sottoscritta con il Contraente del quale l'Assicurato è socio. L'eventuale scoperto è applicato per partita assicurata sull'importo del danno al netto della franchigia.

Art. 6 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia (danno anterischio)

Salvo patto contrario, non possono formare oggetto di Assicurazione i Prodotti che siano già stati colpiti dalle Avversità assicurate. Qualora il danno si verifichi tra la data di notifica dell'Assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione avrà corso ugualmente, **ma l'Assicurato dovrà denunciarlo a Zurich entro tre giorni (esclusi il sabato ed i festivi) da quando il danno si è verificato o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza**, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita, affinché Zurich possa promuovere una perizia che accerti il danno per escluderlo dall'Indennizzo nell'eventualità di un ulteriore Sinistro. In questo caso Zurich ridurrà proporzionalmente l'ammontare del Premio.

Art. 7 - Riduzione del Prodotto assicurato

Quando si verifichi sopra una Partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del Prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, **sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca della raccolta o della cessazione della garanzia e sia validamente documentata**, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel Certificato di Assicurazione per detta Partita, con conseguente proporzionale riduzione del Premio imponibile dalla data di invio per raccomandata della richiesta a Zurich fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

La riduzione è accordata nel caso in cui il Prodotto non sia stato colpito dalle avversità assicurate; tuttavia può essere accordata anche in caso di Sinistro purché non sia stata effettuata la perizia e siano state rispettate le condizioni del precedente comma.

Art. 8 - Obblighi dell'Assicurato in caso di danno

L'Assicurato, in considerazione della possibile deperibilità dei Prodotti in garanzia, deve presentare all'Intermediario assicurativo di Zurich denuncia redatta e sottoscritta su apposito stampato **entro tre giorni**

escluso il sabato ed i festivi, da quello in cui si è verificato il danno o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

L'Assicurato dichiara in denuncia se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti Indennizzo.

In caso di danno, l'Assicurato dovrà eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato di vegetazione delle piante e dei prodotti. L'Assicurato non può raccogliere il Prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Inoltre, a richiesta di Zurich o dei Periti incaricati da quest'ultima, l'Assicurato dovrà fornire la documentazione comprovante la congruità della resa assicurata, il fascicolo aziendale, il Piano di coltivazione, il Piano Assicurativo Individuale, le mappe catastali e il quaderno di campagna.

È ammessa la trasformazione della denuncia di danno per semplice memoria in denuncia di danno con richiesta di perizia. Per il rischio Grandine il termine per poter richiedere detta trasformazione è stabilito fino a 20 giorni prima dell'epoca di maturazione del prodotto o della cessazione della garanzia. Per tutte le altre garanzie, il termine per la trasformazione è stabilito entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Il mancato rispetto degli obblighi suindicati può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Rilevazione e quantificazione del danno - Competenze dei Periti

Ricevuta la denuncia di danno, Zurich, potrà eseguire una o più sopralluoghi preventivi e perizie definitive.

I sopralluoghi e la quantificazione del danno sono eseguiti da uno o più periti designati dalla Zurich.

I periti dovranno risultare in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

La procedura ha lo scopo di:

- a. verificare l'esatta indicazione della data del sinistro dichiarata dall'Assicurato per l'evento denunciato;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati, e alla loro precisa ubicazione avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e della documentazione ufficiale atta a dimostrare il risultato della produzione;
- c. accertare al momento del/i sinistro/i la produzione in garanzia;
- d. accertare la regolarità dei campioni lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'Art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
- e. accertare lo stadio di maturazione del prodotto;
- f. accertare se esistono altre cause di danno non garantite dal tipo di assicurazione prescelta e quantificarne il danno stesso ai fini di escluderlo dall'indennizzo;
- g. accertare nel caso di eventi le cui condizioni particolari lo prevedano nella definizione se altri enti o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni simili e l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia.

I risultati di ogni perizia, con le eventuali riserve ed eccezioni, formulate dai periti, sono riportati nel Bollettino di campagna, che deve essere sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.** In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, il predetto Bollettino viene inviato al domicilio dell'Assicurato, risultante dal Certificato di Assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC (posta elettronica certificata).

Art. 10 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta

Qualora il Prodotto sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, regolarmente denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la direzione di Zurich — Ramo Grandine — a mezzo PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it e deve lasciare su ogni Partita denunciata i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia di prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale (salvo non sia diversamente disposto da Condizioni speciali di Assicurazione o da eventuali appendici) e, in particolare:

- per il Prodotto uva e pomodoro: una striscia di Prodotto condotta dai confini della Partita e passante per la zona centrale costituita da due file di piante;
- per le Coltivazioni arboree (escluso uva): una pianta ogni trenta per ogni filare oppure una pianta per filare se questi sono costituiti da meno di trenta piante; sempre escluse le piante di testata.

Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento del Sinistro e dovranno altresì essere pari almeno al 3% della Partita assicurata, pena la decadenza del diritto di risarcimento. La

difformità dei campioni da quanto indicato o la loro mancanza comportano la decadenza del diritto al risarcimento.

Se entro i 5 giorni (esclusi sabato e festivi) successivi alla comunicazione telegrafica o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, Zurich omette di far procedere a tale rilevazione, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito rilevatore avente i requisiti di cui all'art. 9 **"Rilevazione e quantificazione del danno – Competenze dei Periti"**.

In tal caso l'Assicurato deve inviare copia della perizia alla direzione di Zurich — Ramo Grandine — a mezzo lettera raccomandata o PEC **entro tre giorni dalla data di effettuazione della perizia**.

Le spese di perizia sostenute dall'Assicurato saranno rimborsate da Zurich.

Art. 11 - Perizia d'appello

- 1) **Entro tre giorni, esclusi il sabato ed i festivi, dalla data di consegna o di ricevimento del Bollettino di campagna**, la parte che non ne accetti le risultanze può richiedere una nuova perizia, dandone comunicazione all'altra parte mediante telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, indicando nome e domicilio del proprio perito scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 9 che precede. Se la richiesta d'appello è fatta dall'Assicurato, questi deve inviarla direttamente alla Direzione di Zurich, specificando "Ramo Grandine".
- 2) **Entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta di appello**, escluso il sabato ed i festivi, Zurich deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito dandone comunicazione all'Assicurato.
- 3) **Entro tre giorni dalla nomina del perito da parte di Zurich**, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia o, in caso di mancato accordo, per procedere alla nomina del terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. **La revisione della perizia dovrà comunque eseguirsi non oltre il terzo giorno da quello di designazione del terzo perito.**
- 4) Nel caso in cui Zurich non provveda nel termine stabilito alla nomina del proprio perito, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Convenzione nei termini stabiliti nel comma precedente.

Art. 12 - Norme particolari della perizia d'appello

Allorché sia stato chiesto l'appello, l'Assicurato deve lasciare il Prodotto della Partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il Prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni Partita appellata i campioni previsti dall'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Qualora l'Assicurato non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la richiesta si intende decaduta. Quando Zurich non abbia designato come proprio il perito che esegui la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello. La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'Art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 13 - Modalità della perizia d'appello

La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente Contratto e riguardare tutte le Partite appellate.

I periti redigeranno collegialmente la relazione senza essere vincolati da alcuna formalità legale; la perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste, fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Qualunque sia l'esito della perizia d'appello, ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del terzo.

Art. 14 - Anticipata risoluzione del contratto (Certificato)

Nel caso in cui una coltura sia stata gravemente danneggiata da una o più eventi in garanzia e possa essere sostituita da altra coltura (erbacee) oppure, in conseguenza dei suddetti, gravissimi danni, necessari di interventi tecnico-agronomici straordinari, particolarmente invasivi, che possono pregiudicare la produzione dell'anno allo scopo di salvare quella futura (arboree), l'Assicurato può chiedere alla Direzione di Zurich, inviando PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it, la risoluzione del Contratto (Certificato). Zurich, fermo quanto diversamente previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree ed Erbacee,

potrà proporre all'Assicurato la somma offerta a titolo di indennizzo entro 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esclusi il sabato e i festivi. Detta offerta potrà essere anche proposta a mezzo di Bollettino di campagna emesso dai periti. Se l'offerta è accettata dall'Assicurato, il contratto si intende risolto: in caso contrario, l'offerta si intenderà decaduta, il contratto resterà valido e l'assicurato dovrà mantenere in campo la coltura danneggiata fino al momento della perizia definitiva, che avverrà in prossimità della raccolta, effettuando, nel frattempo, tutti i lavori e le pratiche di buona agricoltura come se la coltura non fosse stata danneggiata.

Art. 15 - Pagamento del premio

Il pagamento del Premio deve essere effettuato dal Contraente con bonifico bancario alle date previste dalla Convenzione annuale valida per l'anno al quale quest'ultima si riferisce.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo deve essere effettuato all'Assicurato nei termini ed alle condizioni convenuti con il Contraente e contenuti nella Convenzione annuale e, comunque, dopo l'avvenuto pagamento di tutti i Premi dovuti dal Contraente a Zurich.

Art. 17 - Disposizioni diverse

Zurich, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i Prodotti assicurati.

Art. 18 - Decadenza dai diritti contrattuali

Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Zurich circa la valutazione del danno e che abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall'Assicurazione, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'Indennizzo.

Art. 19 - Rettifiche

Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili purché notificati entro un anno dalla sottoscrizione della Polizza, dalla data del Bollettino di campagna o dalla redazione collegiale della perizia d'appello.

Art. 20 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, **ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza**. Qualora l'assicurato sia qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del D.lgs 206/2005 (Codice del consumo), foro esclusivo è quello del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

Art. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 22 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e comunicate a Zurich che si riserva di accettarle.

Art. 23 - Comunicazioni tra le Parti

Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 24 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi prodotti coesistono più assicurazioni, **l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto, secondo il rispettivo contratto**

autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, **Zurich è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale, in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Art. 25 - Dati meteorologici di area

In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento, nell'area geografica su cui insiste l'appezzamento danneggiato, dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, si farà riferimento esclusivamente ai dati ufficiali forniti da Enti pubblici predisposti istituzionalmente alla rilevazione ed elaborazione di detti dati, considerando i valori disponibili relativi all'area geografica di estensione minima tra quelle monitorate, anche se ottenuti per interpolazione.

Art. 26 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida nel territorio italiano.

Condizioni speciali per le coltivazioni arboree

Art. 1 - Decorrenza delle garanzie

Tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dall'allegagione. Negli articoli a seguire, per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.

Art. 2 - Scadenza garanzia Vento forte

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 3 - Danni da Vento forte caduta di strutture

I danni causati da vento forte alle produzioni di coltivazioni arboree conseguenti a caduta delle strutture di sostegno sono riconosciuti a condizione che queste ultime siano in perfette condizioni e disposte a regola d'arte.

Art. 4 - Danni da Vento forte da cose trasportate

Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al Prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

Art. 5 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 6 - Scadenza garanzia Eccesso di neve

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 7 - Decorrenza garanzia Ondata di calore

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 8 - Scadenza garanzia Ondata di calore

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 9 - Scadenza garanzia Vento caldo

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 10 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 11 - Scadenza garanzia Sbalzo termico

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo Prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 12 - Decorrenza garanzia Gelo e Brina

Fermo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12.00 del 15 marzo di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Fermo quanto sopra e a parziale deroga dell'Art. 1 delle Condizioni Speciali per le Colture Arboree, per pomacee e drupacee l'inizio della garanzia è anticipato alla fioritura.

Art. 13 - Scadenza garanzia Gelo e Brina

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 14 - Oggetto della garanzia Siccità

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda esclusivamente i danni Quantitativi alle colture irrigue causati da:

- esaurimento di invasi, bacini artificiali o pozzi dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione.

Art. 15 - Decorrenza garanzia Siccità

A integrazione dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 16 - Scadenza garanzia Siccità

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 17 - Oggetto della garanzia Alluvione

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

FRUTTA

Art. 18 - A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, per il solo prodotto actinidia tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme. Per le nocciole è stabilita la data convenzionale del 20 aprile.

Art. 19 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

Actinidia

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve singola lesione media lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale;	30	35
c)	Singola lesione notevole più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale;	60	65
d)	Più lesioni medie più o numerose lesioni lievi non riparate deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale;	80	85
e)	Numerose lesioni medie qualche lesione notevole lesioni medie non riparate deformazione grave.	90	90

Fiori e/o frutti persi, abbattuti o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.*

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo. La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

EPOCA DEL SINISTRO (DECADI)	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
COEFFICIENTE DI DANNO									
1a GIUGNO	-	9	12	15	18	22	26	28	30
2 a GIUGNO	-	10	14	17	20	24	29	32	35
3 a GIUGNO	-	12	16	20	24	28	32	36	40
1 a LUGLIO	-	10	14	18	22	25	27	32	35
2 a LUGLIO	-	8	11	15	17	20	23	25	30
3 a LUGLIO	-	6	8	10	12	14	16	20	25
1 a AGOSTO	-	5	7	9	11	12	13	15	18
2 a AGOSTO	-	4	5	7	8	9	11	13	15
3 a AGOSTO	-	3	4	5	6	7	8	9	10

Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dell'epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.

Albicocche, Albicocche Precoci

TABELLA QUALITÀ		A	B
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

Cachi

	TABELLA QUALITÀ	A
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa e/o tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale;	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale;	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Ciliegie

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

Fichi

	TABELLA QUALITÀ	A
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa e/o tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale;	20
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale;	40
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale;	75
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo.	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Piccoli Frutti (Lamponi, Ribes, More, Mirtilli, Ecc)

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità deformazioni lievi;	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità deformazioni medie;	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità deformazioni gravi.	90

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità.

Frutta in Guscio (Mandorle, Noci, Nocciole, Ecc)

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Frutto illeso lesioni e/o ammaccature del mallo;	0
b)	Lacerazioni profonde ed estese del mallo con interessamento del nocciolo interno.	50

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e comunque tali da non poter essere destinati alla commercializzazione trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

La garanzia è limitata al solo danno di quantità ad eccezione del prodotto noci per le quali verrà calcolato, per il solo rischio grandine, un danno di qualità sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta.

Male

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche o più lesioni minime tracce di ondulato lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve numerose lesioni minime ondulato lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata ondulato medio deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Più lesioni medie qualche lesione notevole più e numerose lesioni lievi non riparate deformazione media ondulato notevole lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Più o numerose lesioni notevoli numerose lesioni medie lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Nettarine, Nettarine Precoci

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

Pere, Pere Precoci

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche o più lesioni minime lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Qualche lesione lieve numerose lesioni minime lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale;	25	35
c)	Più o numerose lesioni lievi qualche lesione media qualche lesione lieve non riparata deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di lieve estensione;	50	65
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate più lesioni medie qualche lesione notevole deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale cinghiatura di media estensione;	80	80
e)	Numerose lesioni medie lesioni medie o notevoli non riparate più o numerose lesioni notevoli deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Pesche, Pesche Precoci

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale;	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq);	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione;	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione;	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

Susine, Susine Precoci

	TABELLA QUALITÀ	A	B
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno	
a)	Illesi qualche lesione minima lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	0	0
b)	Più lesioni minime qualche lesione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (susine 0,75 cmq)	25	35
c)	Numerose lesioni minime più lesioni lievi qualche lesione media deformazione lieve lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per 1,5 cmq) cinghiatura di lieve estensione	40	55
d)	Numerose lesioni lievi più lesioni medie qualche lesione notevole qualche lesione lieve non riparata deformazione media lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (susine 1,5 cmq) cinghiatura di media estensione	70	75
e)	Numerose lesioni medie più o numerose lesioni notevoli più o numerose lesioni lievi non riparate lesioni medie o notevoli non riparate deformazione grave cinghiatura di notevole estensione.	90	90

Le lesioni – ove non diversamente specificato – si riferiscono al mesocarpo.

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Riguardo l'avversità eccesso di pioggia i danni indennizzabili saranno esclusivamente quelli riferibili a cracking in prossimità della raccolta.

UVA

Art. 20 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme.

Uva da tavola

Art. 21 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

Classificazione riferita al numero di acini presenti per grappolo, o parte di grappolo alla raccolta	Coefficiente % massimo
metà ed oltre di acini danneggiati	50
meno della metà di acini danneggiati	percentuale di deprezzamento non superiore all'aliquota di acini danneggiati

Uva da vino

Art. 22 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti.

TABELLA BASE/MAGGIORATA 002B000 (ex 402/502)

Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4,5	10,5	15	22,5	30	45	60

La decorrenza della estensione della garanzia al danno di qualità per la tabella sopra riportata avverrà sempre successivamente alla formazione dell'acino e comunque dopo le seguenti date:

- Italia Settentrionale ore 12 del 20 Giugno
- Italia Centrale ore 12 del 15 Giugno
- Italia Meridionale e isole ore 12 del 10 Giugno

Art. 23 - Garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino

Per il prodotto Uva da vino, oltre alla perdita quantitativa conseguente a danni causati agli acini e da fenomeni di marcescenza che azzerano il valore intrinseco degli stessi, è compreso in garanzia anche il danno di qualità dovuto esclusivamente all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi e comporti un danno nei venti giorni precedenti la data di inizio della vendemmia delle diverse varietà di uva da vino.

Tale data di inizio della vendemmia verrà stabilita dalla cantina sociale di riferimento in cui sono ubicati i vigneti; a decorrere da tale data termina la garanzia dell'evento eccesso di pioggia; le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalle cantine sociali. Non sono considerabili eventuali aggravamenti accaduti successivamente. Rimane comunque convenuto che nel caso la data di inizio vendemmia sia fissata in un momento in cui il livello di maturazione dell'uva sia oltremodo maggiore, la garanzia cessa alla data media di vendemmia delle varietà interessate a livello provinciale.

Art. 24 - Denuncia di danno garanzia Eccesso di pioggia Uva da vino

Pena la decadenza al diritto all'indennizzo, l'Assicurato deve denunciare il sinistro da Eccesso di pioggia entro il termine della data di inizio vendemmia.

OLIVE

Art. 25 - Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla allegagione e comunque non prima delle ore 12.00 del 15 giugno.

Olive Da Olio

Art. 26 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo;	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90

Art. 27 - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 20 ottobre.

Olive Da Mensa

Art. 28 - Le garanzie cessano tutte, nessuna esclusa, 20 giorni prima della maturazione di raccolta e comunque entro le ore 12.00 del 20 ottobre.

Art. 29 - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illese segni di percossa ondulato	0
b)	Incisioni superficiali ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo ammaccature deformanti	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo.	90

Drupe perse, distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

VIVAI

Art. 30 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 1 delle Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Arboree, tutte le garanzie (nessuna esclusa) operano dalla schiusa delle gemme e cessano alla caduta delle foglie e comunque non oltre il 20 ottobre.

Per i soggetti innestati e/o per gli astoni la garanzia opera dall'attecchimento dell'innesto/astone, comprovato dalla presenza di radici vitali di neoformazione, e comunque non prima di 10 giorni dalla data di trapianto.

Piante madri di portainnesti di vite

Art. 31 - La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madri di porta innesti di vite immuni da ogni malattia, tara o difetto.

Art. 32 - Per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione:

- a) della varietà ovvero dell'incrocio;
- b) dell'età dell'impianto;
- c) della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- d) del numero di ceppi;
- e) delle coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Art. 33 - Le talee per le quali viene prestata la garanzia devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

Art. 34 - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.

Art. 35 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% per il rischio Grandine e/o Vento Forte. Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o combinata tra loro o con i rischi Grandine e/o Vento Forte, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Art. 36 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 75% della Somma Assicurata.
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

Art. 37 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Talee illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni alla corteccia e/o al cambio singola lesione rimarginata al cilindro centrale	5
c)	Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	25
d)	Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, singola lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	40
e)	Numerose lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo, qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo	75
f)	Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Talee non utilizzabili a causa di numerose lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo e talee non ottenute per stroncamento vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Nesti o marze di vite

Art. 38 - La garanzia concerne i nesti (marze) ottenibili da sarmenti di viti certificate, immuni da ogni malattia tara o difetto ed utilizzabili per produrre talee innestate.

I nesti per i quali viene prestata la garanzia si identificano con la gemma vitale e con i corrispondenti cm. 3,5 di sarmento, di cui 2,5 cm sotto la gemma e 1,0 cm sopra la gemma.

- per ogni partita la descrizione del prodotto assicurato deve essere tassativamente completata con l'indicazione del vitigno e del numero di ceppi per vitigno;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Art. 39 - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti.

Art. 40 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o combinata tra loro o con gli eventi Grandine e/o Vento Forte, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Art. 41 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 75% della Somma Assicurata.
- Per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata, con combinazioni diverse da quella succitata, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

Art. 42 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Nesti illesi, nesti con lesioni alla corteccia	0
b)	Nesti con lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo	40
c)	Nesti con lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo.	90

Lesioni che abbiano prodotto accecamento della gemma e gemme non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Barbatelle innestate e/o franche di vite

Art. 43 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto (vitigno e porta-innesto);
- per le talee franche, il porta-innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto ed almeno un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare almeno un germoglio vitale.

Art. 44 - Il quantitativo assicurabile per partita, non può essere superiore al numero di barbatelle ottenibili rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa, e comunque non può essere superiore alla percentuale massima dell'85% del numero di innesti talea o talee franche trapiantate.

Art. 45 - In relazione a quanto disposto dall'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione e ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Zurich risarcisce il danno di quantità e di qualità subiti dal prodotto assicurato, quale conseguenza diretta del verificarsi di uno o più eventi garantiti. Per quanto concerne la garanzia Eccesso di Pioviggia sono indennizzabili solo i danni causati da precipitazioni intense.

Art. 46 - La franchigia espressa in percento, oltre a dover risultare sul Certificato di Assicurazione, non potrà mai essere inferiore al 20% in caso di danni dovuti al verificarsi degli eventi Grandine e/o Vento Forte. Per i danni dovuti al verificarsi di tutti gli altri eventi in garanzia, manifestatisi in forma singola o combinata tra loro o con le garanzie Grandine e/o Vento Forte, l'aliquota di franchigia non potrà mai essere inferiore al 30%.

Art. 47 - I limiti di indennizzo, al netto di franchigia, relativi alle singole avversità in garanzia sono pari alle percentuali di Somma Assicurata sotto riportate:

- Grandine e Vento Forte, in forma singola o associata: 75%;
- per tutti gli altri rischi in garanzia, in forma singola o associata combinata tra loro o con le garanzie Grandine e/o Vento Forte, il limite massimo di indennizzo, al netto di franchigia, è pari al 50% della Somma Assicurata.

Art. 48 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo. La porzione di tralcio che viene valutata ai fini dell'eventuale danno di qualità è quella in cui sono presenti le prime tre gemme fertili. In presenza di più tralci vitali e ben lignificati, per la valutazione del danno si prende in considerazione il tralcio che presenta il coefficiente di danno di minore entità.

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Barbatelle illese e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti la corteccia e/o il cambio	10
c)	Lesioni rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale	50
d)	Lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale.	75

Barbatelle distrutte ovvero barbatelle con lesioni/percosse sul punto di innesto tali da compromettere la saldatura tra bionti, asportazione totale dei germogli e contestuale assenza di ricacci lignificati e pertanto non utilizzabili vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

Vivai di piante da frutto e di olivo

Art. 49 - La garanzia è prestata per astoni rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- per gli innesti talea, la combinazione di innesto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Gli innesti per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione ben formato nei punti di saldatura dell'innesto.

La garanzia riguarda le piante da frutto e di olivo COLTIVATE in vivaio con esclusione di quelle di 3 anni ed oltre.

Art. 50 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Astoni illesi o con e/o con segni di percossa	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti la corteccia	25
c)	Numerose lesioni rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale qualche lesione non rimarginata	40
d)	Lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale, sveltamenti.	75

Sono considerate perse, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con più lacerazioni profonde dei tessuti legnosi; astoni stroncati.

Vivai di Pioppi (Pioppi in vivaio)

Art. 51 - La garanzia è prestata per astoni rispondenti alle caratteristiche merceologiche previste dalla vigente normativa.

Oltre alla descrizione del prodotto assicurato, per ogni partita deve essere tassativamente riportato sul documento contrattuale:

- la data di trapianto;
- le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

La garanzia riguarda gli astoni di pioppo di uno o due anni di età.

Art. 52 - Il danno di quantità si determina ai sensi dell'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Oltre al danno di quantità è previsto il danno di qualità CONVENZIONALMENTE valutato sulla base della seguente tabella da calcolare sul prodotto residuo.

Astoni di un anno

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Astoni illesi o con e/o segni di percossa	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti il legno, svettamento nei primi 70 cm dalla base	25
c)	Numerose lesioni rimarginate interessanti il legno, qualche lesione non rimarginata	50
d)	Numerose lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale.	75

Sono considerate persi, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con svettamenti intervenuti oltre i 70 cm dalla base.

Astoni di due anni

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Astoni illesi o con e/o segni di percossa	0
b)	Lesioni rimarginate interessanti il legno, svettamento nei primi 70 cm dalla base	10
c)	Numerose lesioni rimarginate interessanti il legno, qualche lesione non rimarginata	40
d)	Numerose lesioni non rimarginate interessanti il cilindro centrale e/o la zona midollare del cilindro centrale.	70

Sono considerate persi, quindi perdita di resa (danno di quantità), gli astoni con svettamenti intervenuti nei primi 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno.

Coltivazioni in appezzamenti dotati di sistemi antrigrandine e/o antibrina

Le garanzie grandine e gelo/brina riguardano le produzioni pendenti coltivate in appezzamenti dotati di sistema di difesa attiva, reti antrigrandine e/o impianti antibrina, in piena efficienza e operanti secondo la prassi di buona agricoltura.

La garanzia gelo/brina è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antibrina solo in caso di malfunzionamento (inefficacia) dell'impianto non imputabile a negligenza dell'assicurato.

La garanzia grandine è attiva negli appezzamenti dotati di impianto antrigrandine (rete) e opera esclusivamente nei periodi in cui la rete non è aperta. Detti periodi sono stabiliti convenzionalmente tra l'allegazione e la data fissa del 15 maggio e dai 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta fino al termine della stessa

Tra i danni causati dalla grandine al prodotto assicurato in conseguenza del danneggiamento dell'impianto antrigrandine sono compresi i danni conseguenti al crollo della rete antrigrandine o di parte della stessa, imputabili alle avversità oggetto di garanzia, fino alle 48 ore immediatamente successive all'evento.

L'esistenza di impianti di difesa attiva deve risultare dal certificato di assicurazione che ne costituisce unico mezzo di prova. Nel certificato deve essere dichiarato anche l'anno di realizzazione dell'impianto stesso

Qualora l'impianto antrigrandine presente sia di età superiore ai 10 anni, verrà applicato un ulteriore scoperto al danno delle colture assicurate protette dall'impianto stesso del 30%.

Assicurazione di nuovi impianti di prodotti frutta e uva

PRODOTTO FRUTTA E UVA

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione di Zurich secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Per i nuovi impianti non ancora in piena produzione, il risultato della produzione viene CONVENZIONALMENTE stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3° - 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Definizioni e criteri di liquidazione danni alla frutta

L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura, purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

- **MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
- **LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm² (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
- **MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm² e fino a 40 mm² (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
- **NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm² e sino a 100 mm² (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

N.B.: 1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

- 2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

B) FREQUENZA DELLE LESIONI:

	Drupacee e actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
QUALCHE	Fino a 4	Fino a 3	Fino a 5	Fino a 4
PIU'	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
NUMEROSE	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

C) **ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto, è determinata altresì a non più di una lesione media;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

D) **DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

Fermo il disposto dell'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

E) **LESIONE RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.

F) FRUTTO DISTRUTTO

E' quel frutto le cui lesioni, superando i parametri massimi previsti nella precedente categoria di danno, ne fanno ritenere azzerato il suo valore intrinseco.

Si considera altresì distrutto il frutto che presenti fenomeni di marcescenza conseguenti a lesioni da grandine.

G) **ALTERAZIONE DELL'EPICARPO** (rugginosità, imbrunimento, arrotatura, abrasione, scottatura);

TRACCIA: la superficie interessata dal fenomeno è inferiore a 1/20 di quella del frutto;

LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.

H) **RUGGINOSITA':** lesioni istologiche, interessanti l'epidermide, riparate poi da successivi processi di suberificazione.

I) **AMMACCATURA:** compressione della superficie del frutto senza rottura dell'epicarpo, con contusione dei tessuti sottostanti.

L) **SCOTTATURA:** lesioni istologiche superficiali causate dall'incidenza diretta dei raggi solari, interessanti l'epidermide, tali da provocare cromatiche e/o necrosi dell'epicarpo.

M) **CINGHIATURA:** anello rugginoso interessante l'intera o la parziale circonferenza del frutto, dovuta a lesioni istologiche superficiali causate dal gelo.

A seconda della superficie del frutto interessata dal fenomeno, la cinghiatura si classifica in:

LIEVE: interessamento della circonferenza fino a 45°

MEDIA: interessamento della circonferenza da 45° a 135°

NOTEVOLE: interessamento della circonferenza oltre i 135°

Definizioni: cachi - fichi

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

A) INCISIONI

LIEVI AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;

MEDIE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;

PROFONDE AL MESOCARPO: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.

B) FREQUENZA DELLE INCISIONI:

Lesioni	
QUALCHE	Da 1 a 3
PIÙ	Da 4 a 7
NUMEROSE	Oltre 7

Si precisa che la «deformazione» si ha allorché i frutti siano stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della varietà.

Per quanto riguarda la marcescenza dei frutti, si rileva che la garanzia convenzionale non prevede questo tipo di danno, in quanto rientra tra quelli esclusi dall'Art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Definizioni: vivai piante da frutto pomacee, drupacee ed actinidia

A) DEFINIZIONI

LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

SVETTAMENTO: rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

STRONCATURA: rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni / Lacerazioni
RADA	Fino a 8
QUALCHE	Da 9 fino a 14
NUMEROSE	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm.40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Definizioni: vivai di pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

A) DEFINIZIONI

LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione;

LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte;

SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da grandine e/o vento forte;

CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall'asse da 3 a 10 cm (intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa);

CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall'asse oltre 10 cm. La lesione deve interessare esclusivamente l'astone centrale;

B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

Lesioni	
QUALCHE	Fino a 12
PIÙ'	Da 12 fino a 20
NUMEROSE	Oltre 20

Condizioni speciali per le coltivazioni erbacee

Art. 1 - Decorrenza delle garanzie

Tutte le garanzie (nessuna esclusa) riguardano un solo ciclo produttivo ed hanno inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per alcuni prodotti e/o garanzie, sono previste delle deroghe e/o restrizioni.

Art. 2 - Danni da Vento forte da cose trasportate

Nella garanzia vento forte sono sempre compresi i danni al prodotto provocati da quanto eventualmente trasportato dal vento stesso.

Art. 3 - Scadenza garanzia Eccesso di pioggia

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Nella garanzia eccesso di pioggia sono compresi i danni causati da nubifragi alle colture seminate e/o trapiantate per effetto meccanico e i danni da asfissia radicale.

Art. 4 - Scadenza garanzia Eccesso di neve

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 10 novembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 5 - Oggetto della garanzia Colpo di sole e Ondata di calore

Nella garanzia colpo di sole sono compresi i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.

Art. 6 - Decorrenza garanzia Colpo di sole e Ondata di calore

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 7 - Scadenza garanzia Colpo di sole e Ondata di calore

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 8 - Oggetto della garanzia Vento caldo

La garanzia vento caldo comprende i danni da avvizzimento, da scottatura/allessatura del prodotto assicurato.

Art. 9 - Decorrenza garanzia Vento caldo

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non è operante prima del 15 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 10 - Scadenza garanzia Vento caldo

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa 20 giorni prima della fase di maturazione di raccolta e, comunque, non oltre il 20 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 11 - Decorrenza garanzia Sbalzo termico

A parziale modifica dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 1° aprile di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 12 - Scadenza Garanzia Sbalzo termico

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 1° ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 13 - Decorrenza garanzia Gelo e Brina

Fermo il disposto dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia non sarà operante prima delle ore 12,00 del 15 marzo di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 14 - Scadenza garanzia Gelo e Brina

In riferimento all'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia cessa per tutti i prodotti il 15 maggio di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 15 - Oggetto della garanzia Siccità

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la perdita di quantità e sono da considerarsi in garanzia esclusivamente i danni alle colture irrigue.

Nel certificato dovrà essere indicato se la coltivazione è soggetta a irrigazione. Se la produzione è irrigua la garanzia è operante esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni e pozzi;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 16 - Decorrenza garanzia Siccità

A integrazione dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione la garanzia non sarà in alcun caso operante prima del 10 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 17 - Scadenza garanzia Siccità

La garanzia cessa secondo quanto indicato nell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione per Colture Erbacee a livello di singolo prodotto e comunque non oltre il 5 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 18 - Oggetto della garanzia Alluvione

In riferimento all'Art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutti i prodotti la garanzia riguarda la sola perdita di quantità.

Art. 19 - Cambio di destinazione d'uso del prodotto

Zurich può concedere il cambio di destinazione d'uso del prodotto, su espressa richiesta dell'Assicurato, purché essa sia inoltrata tramite PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it entro e non oltre 20 giorni di calendario dalla raccolta prevista per la nuova destinazione d'uso prescelta. Zurich si riserva di valutare le richieste in tal senso e di rispondere entro 5 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla ricezione della PEC.

Art. 20 - Raccolta del prodotto

In riferimento all'art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione, per tutti i prodotti non è possibile procedere alla raccolta prima che ne sia sopraggiunta la maturazione fisiologica e/o commerciale secondo la destinazione d'uso del prodotto stesso e dalla relativa fase fenologica; non è possibile procedere alla raccolta del prodotto in qualsiasi altra fase fenologica diversa da quella citata salvo diverso accordo preso con Zurich a seguito di espressa richiesta dell'Assicurato tramite PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it Zurich si riserva di valutare tali richieste e di rispondere entro 5 giorni, esclusi sabato e festivi, dalla ricezione della PEC.

CEREALI

Art. 21 - Scadenza garanzia Vento forte

Per i cereali a paglia la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione di raccolta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto, comunque non oltre il 25 giugno di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Per il prodotto Mais la garanzia cessa dalla fase fenologica detta “del punto nero” della cariosside e, comunque, non oltre il 10 ottobre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Mais da insilaggio

Art. 22 - La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa e, per la sola avversità grandine, è estesa al danno di qualità.

Art. 23 - Il danno di qualità è convenzionalmente riconosciuto sul prodotto residuo dopo computato il danno di quantità con l'applicazione della tabella che segue operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	4	6	8	10	12	14	20	22

Mais dolce

Art. 24 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di “mais dolce” e, per la sola avversità grandine, è estesa al danno di qualità.

Art. 25 - Il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei trenta giorni che seguono la formazione delle cariossidi ed è CONVENZIONALMENTE liquidato sul prodotto residuo, dopo computato il danno di quantità, con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	5	7	17	22	32	42	52	60

RISO

Art. 26 - Scadenza garanzia Vento forte

La garanzia cessa dalla fase fenologica di maturazione cerosa e, comunque, non oltre il 30 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 27 - In riferimento alla definizione di Sbalzo Termico, si stabilisce che per il prodotto riso sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al disotto dei 12 gradi centigradi, verificatasi nel periodo della fioritura e che abbiano causato sterilità. Sono quindi esclusi i danni da sterilità conseguenti ad altre cause.

CUCURBITACEE

Cocomeri e meloni

Art. 28 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del Prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto e le coordinate geografiche di ubicazione dell'appezzamento assicurato.

Ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sé stanti.

Art. 29 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa:

- per le coltivazioni forzate e semi-forzate al 15 agosto per l'Italia Settentrionale e al 10 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto, al 31 agosto per l'Italia Settentrionale e al 20 agosto per l'Italia Centro Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive (con trapianto successivo al 15 giugno): al 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi qualche incisione all'epicarpo decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere decolorazioni medie dell'epicarpo bruciature lievi dell'epicarpo	30
c)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	55
d)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi bruciature notevoli dell'epicarpo	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90

Cocomeri varietà Sugar Baby e simili

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi qualche incisione all'epicarpo decolorazioni lievi dell'epicarpo	0
b)	Incisioni all'epicarpo decolorazioni medie dell'epicarpo bruciature lievi dell'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	40
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie bruciature notevoli dell'epicarpo	80

Cetrioli, zucchine e zucche

Art. 30 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e cessa al:

- 15 settembre per l'Italia Settentrionale;
- 15 ottobre per l'Italia Centrale;
- 10 novembre per l'Italia Meridionale e le Isole.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa qualche incisione all'epicarpo placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo bruciature medie dell'epicarpo	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi o molto gravi bruciature notevoli dell'epicarpo	75

FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO

Art. 31 - La garanzia ha inizio dall'emissione degli steli fiorali.

Art. 32 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto e cessa comunque al 15 settembre di ciascun anno a cui la Convenzione si riferisce.

Art. 33 - Per ogni Partita devono essere indicati oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di trapianto o, per le colture poliennali, di presumibile ripresa vegetativa;
- lo stato dell'apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla);
- la fioritura della specie (unifera o rifiorente).

Per le fragole, i fragoloni e le altre specie rifiorenti gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati Partite a sè stanti.

Dopo aver accertato il danno di quantità limitatamente al rischio grandine, il danno di qualità verrà calcolato sul Prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni convenzionali e relativi coefficienti. Per i rimanenti rischi la garanzia è limitata al solo danno di quantità:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi	0
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità deformazioni lievi	25
c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità deformazioni medie	60
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità deformazioni gravi.	90

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

INDUSTRIALI

Barbabietola da zucchero (radice)

Art. 34 - La garanzia prevede anche il danno di qualità, per la sola garanzia grandine, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO DECADI	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
1a GIUGNO	=	2	5	7	8	1	12	14	16
2a GIUGNO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
3a GIUGNO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
1a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
2a LUGLIO	=	4	7	10	13	15	18	21	25
3a LUGLIO	=	3	6	8	10	13	15	18	20
1a AGOSTO	=	2	5	7	8	10	15	14	16
2a AGOSTO	=	=	=	5	6	8	9	10	12
3a AGOSTO	=	=	=	=	5	6	8	9	10
1a SETTEM.	=	=	=	=	=	5	6	7	8
2a SETTEM.	=	=	=	=	=	=	5	6	6

Tabacco

Art. 35 - Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco secondo le norme dell'Unione Europea.

Art. 36 - Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di trapianto.

Art. 37 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

- a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
- b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima del momento in cui si è verificato il danno oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 38 - Nel caso di danno grave, per cui sia da presumere l'opportunità o la necessità di recisione per allevamento di seconda vegetazione, **l'Assicurato ha l'obbligo di avvertire la Direzione di Zurich - Ramo Grandine** - a mezzo telegramma o PEC all'indirizzo ramograndine@pec.zurich.it perché disponga d'urgenza il sopralluogo peritale.

Qualora siano trascorsi tre giorni oltre quello dell'avviso senza che Zurich abbia provveduto, resta facoltà all'Assicurato (in deroga all'Art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione) di eseguire la cimatura **purché lasci integre tre file passanti per la parte centrale della Partita**. In ogni caso resta convenuto che:

- a) deve essere liquidato il solo danno causato dalle avversità assicurate sul prodotto allo stato verde, ancorché l'Assicurato non ritenga conveniente la raccolta del prodotto residuo;
- b) nella determinazione del danno, deve essere tenuto conto del prodotto ottenibile con cimatura razionalmente rialzata o con seconda vegetazione in seguito a recisione, anche quando l'Assicurato non effettui queste operazioni oppure non le effettui tempestivamente e secondo le norme di buona agricoltura.

LEGUMI

Piselli

Art. 39 - Per ogni partita devono essere indicate nel Certificato di assicurazione, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme secco.

Art. 40 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o al consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 41 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, e **limitatamente al pisello secco**, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

Fagiolini

Art. 42 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di semina e della destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco.

Fagioli

Art. 43 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la data di semina;
- la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco o seme secco.

Art. 44 - Nel caso in cui, a seguito di danni da Avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, industria conserviera o consumo fresco, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

Art. 45 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione e limitatamente al fagiolo secco, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento dei baccelli e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

ORTICOLE

Cavolfiori (pianta), Cavolo verza (pianta), Cavolo cappuccio (pianta)

Art. 46 - Per ogni Partita deve essere indicata la data di semina o di trapianto.

Art. 47 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Insalata (pianta), Radicchio (pianta)

Art. 48 - L'Assicurato dichiara che gli appezzamenti descritti nel Certificato di assicurazione sono stati seminati il o trapiantati il **La coltura si intende assicurata per un solo ciclo produttivo.**

Art. 49 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Porro (pianta), Cipolla (bulbo), Aglio (bulbo), Scalogno (bulbo)

Art. 50 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto. Per i prodotti aglio, cipolla e scalogno la garanzia è prorogata al prodotto lasciato essiccare in campo per i sette giorni successivi a quello di raccolta. **Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.**

Limitatamente al **prodotto Cipolla** dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

Bietola da coste e da foglie

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Bulbi illesi	0
b)	Una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	20
c)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	40
d)	Una o più lesioni oltre la prima tunica carnosa	60

Art. 51 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto.

Pomodoro

Art. 52 - Per ogni partita, limitatamente al Pomodoro da Industria, deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione.

La garanzia ha inizio all'emergenza in caso di semina o attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla, e comunque non prima del 1° aprile, e termina alle ore 12 del:

- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore 12.00 del 30 Settembre per l'Italia Settentrionale;

- 110° giorno dalla data di trapianto o 140° giorno successivo alla data di semina e comunque alle ore 12.00 del 20 settembre per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare.

Art. 53 - Per ogni Partita devono essere indicate, oltre alla descrizione del prodotto assicurato:

- la destinazione;
- la data di semina o di trapianto;
- la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.

Pomodoro Pelato

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato unicamente alla produzione di pelati. Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori (*) e bacche illese depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0
b)	Qualche ammaccatura lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4	20
c)	Più ammaccature lesioni non cicatrizzate all'epicarpo lesioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40
d)	Lesioni medie al mesocarpo deformazioni medie	65
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo.	80

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Pomodoro da Tavola

La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato unicamente al consumo fresco. Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide	0
b)	Qualche ammaccatura lesioni cicatrizzate all'epicarpo	20
c)	Più ammaccature lesioni non cicatrizzate all'epicarpo	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo deformazioni leggere	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo deformazioni medie	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi.	90

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Limitatamente al Pomodoro da Industria la garanzia riguarda soltanto il prodotto destinato alla produzione di:

- pelati;
- concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

In caso di raccolta scalare ai fini della valutazione del danno, gli scagglioni di prodotto sono considerati partite a sé stanti.

Peperoni

Art. 52 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato, fermo restando quanto disposto all'ultimo comma dell'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per i prodotti coltivati nelle regioni Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio la garanzia si estingue

secondo gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:

Giorni dal trapianto	Scaglioni di raccolto progressivo minimo e relative percentuali di prodotto asportato		% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)	
	Normale (')	Tardivo (')	Normale (')	Tardivo (')
110	20	10	20	10
130	30	20	50	30
140	30	20	80	50
150	20	25	100	75
160	=	25	=	100

(*) Per giorni dal trapianto intermedi si considerano i valori interpolati.

(') **Si considera normale il prodotto trapiantato entro il 5.6 e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.**

Per ogni Partita deve essere indicata, oltre alla descrizione del prodotto assicurato, la data di semina o di trapianto.

In caso di raccolta scalare, ai fini della valutazione del danno, gli scaglioni di prodotto da raccogliere sono considerati partite a sé stanti.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere frutti lievemente deformati lievi bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate frutti mediamente deformati medie bruciature da sole e decolorazioni dell'esocarpo	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso frutti gravemente deformati bruciature interessanti il mesocarpo	60
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Melanzane

Art. 55 - La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato secondo gli scaglioni presente nella seguente tabella:

Giorni dal trapianto	Raccolto progressivo e relative percentuali di prodotto asportato	% minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*)
100	I 20	20
120	II 30	50
135	III 30	80
150	IV 20	100

(**) Per giorni di trapianto intermedi si calcoleranno valori interpolati.

Art. 56 - La descrizione del prodotto assicurato nel Certificato di assicurazione deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione della data di trapianto.

Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità dovuto alla grandine verrà calcolato convenzionalmente sul prodotto residuo in relazione alla seguente tabella:

	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Fiori e frutti illesi segni di percossa allo strato cuticolare senza compressione dei tessuti	0
b)	Incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo deformazioni gravi	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PORTASEME

Prodotto bietola da seme (seme bietola da zucchero)

Art. 57 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata per ogni Partita con l'indicazione del tipo di seme prodotto: monogerme genetico; monogerme meccanico; plurigerme.

Art. 58 - Il quantitativo assicurato, il relativo prezzo unitario ed il valore corrispettivo riguardano esclusivamente il prodotto delle piante portaseme.

Art. 59 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: mietitura, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

Semi piante ortensi (bietola rossa, carote, cavolfiore, cavolo verza, cavolo cappuccio, cipolla, porro, ravanello)

Art. 60 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

Semi di piante foraggere (erba medica, trifogli vari, ecc)

Art. 61 - In deroga a quanto previsto dall'Art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, poiché la pratica colturale prevede la raccolta in tre fasi: estirpazione delle piante, essiccamento sul campo degli scapi fruttiferi recisi e trebbiatura sull'appezzamento, la garanzia è prorogata per 7 giorni dall'estirpo o dal taglio. Pena la decadenza dell'indennizzo, l'assicurato è in obbligo di comunicare la data del taglio o dell'estirpazione a Zurich mediante telegramma, fax, e-mail.

Mais da seme

Art. 62 - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione.

Art. 63 - La garanzia si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme oggetto dell'incrocio ed il danno di qualità sul prodotto residuo, una volta computato il danno di quantità, è CONVENZIONALMENTE riconosciuto solo per le avversità assicurate che si verificano nei 30 giorni che precedono e seguono la fioritura e liquidato con l'applicazione della tabella che segue, operando per interpolazione nel caso di danni di quantità intermedi:

Percentuale di perdita di quantità	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo	0	2	4	10	15	20	30	40	50

Art. 64 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme del cui prodotto si garantisce la copertura e della data di semina di ciascun appezzamento.

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066
C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P1506.SET INFORMATIVO - ed. 03.2024



PROD MIPAAF	PRODOTTO	PROD MIPAAF	COD. VAR. CONDIFFESA	VARIETA'	COD. VARIETA' ISMEA	AREA	SV 2025	RESE MASSIME INDICATIVE QI/HA	PREZZO FASCIA A (100%)	PREZZO FASCIA B (75%)	PREZZO FASCIA C (50%)	COEFF. BIO	STANDARD VALUE BIO	PREZZO BIOLOGICO
arboree	ACTINIDIA	C01	51181	actinidia	5118	IT	27.690,00	200	86,50	64,90	43,30	1,07	29.628,30	92,60
arboree	ACTINIDIA	C01	51211	actinidia altre varietà precoci	5121	IT	27.690,00	200	94,30	70,70	47,20	1,07	29.628,30	100,90
arboree	ACTINIDIA polpa gialla	M31	51201	actinidia altre varietà emergenti	5120	IT	50.938,00	240	99,70	74,80	49,90	1,07	54.503,66	106,70
arboree	ACTINIDIA polpa gialla	M31	51191	actinidia a polpa gialla	5119	IT	50.938,00	240	142,30	106,70	71,20	1,07	54.503,66	152,30
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50091	Augusta 1	5009	IT	21.679,00	150	78,80	59,10	39,40	1,00	21.679,00	78,80
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50101	Augusta 2	5010	IT	21.679,00	150	77,70	58,30	38,90	1,00	21.679,00	77,70
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50111	Augusta 3	5011	IT	21.679,00	150	77,70	58,30	38,90	1,00	21.679,00	77,70
arboree	ALBICOCCHIE	C02	55031	Faralia	5503	IT	21.679,00	150	85,00	63,80	42,50	1,00	21.679,00	85,00
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50121	Farbaly	5012	IT	21.679,00	150	85,50	64,10	42,80	1,00	21.679,00	85,50
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50131	Fardlo	5013	IT	21.679,00	150	68,60	51,50	34,30	1,00	21.679,00	68,60
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50141	Fardao	5014	IT	21.679,00	150	76,00	57,00	38,00	1,00	21.679,00	76,00
arboree	ALBICOCCHIE	C02	50151	Farely	5015	IT	21.679,00	150	80,50	60,40	40,30	1,00	21.679,00	80,50
arboree	ALBICOCCHIE	C02	55041	Farbela	5504	IT	21.679,00	150	80,20	60,20	40,10	1,00	21.679,00	80,20
arboree	ALBICOCCHIE	C02	00002	Generiche	5000	IT	21.679,00	150	76,80	57,60	38,40	1,00	21.679,00	76,80
arboree	ALBICOCCHIE	C02	55081	Kyoto	5508	IT	21.679,00	150	58,10	43,60	29,10	1,00	21.679,00	58,10
arboree	ALBICOCCHIE	C02	54201	Lady Cot	5420	IT	21.679,00	150	78,40	58,80	39,20	1,00	21.679,00	78,40
arboree	ALBICOCCHIE	C02	54401	Orange Rubis	5440	IT	21.679,00	150	79,60	59,70	39,80	1,00	21.679,00	79,60
arboree	ALBICOCCHIE	C02	05007	Zebra 12	5007	IT	21.679,00	150	78,00	58,50	39,00	1,00	21.679,00	78,00
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	00001	Altre varietà precoci	5457	IT	19.286,00	130	80,40	60,30	40,20	1,00	19.286,00	80,40
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50011	Aurora	5001	IT	19.286,00	130	98,00	73,50	49,00	1,00	19.286,00	98,00
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50021	Flavor Cot	5002	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	00016	Floppia	5457	IT	19.286,00	130	80,40	60,30	40,20	1,00	19.286,00	80,40
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50031	Lilly Cot	5003	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50041	Magic Cot	5004	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50051	Mango Cot	5005	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50171	Pink Cot	5017	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	00039	Pricia	5457	IT	19.286,00	130	80,40	60,30	40,20	1,00	19.286,00	80,40
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	05018	Sweet Cot	5018	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50191	Tom Cot	5019	IT	19.286,00	130	78,30	58,70	39,20	1,00	19.286,00	78,30
arboree	ALBICOCCHIE PRECOCI	L12	50061	Wonder Cot	5006	IT	19.286,00	130	91,70	68,80	45,90	1,00	19.286,00	91,70
arboree	CACHI	C36	51272	tutte le varietà	5127	IT	24.505,00	220	55,40	41,60	27,70	1,30	31.858,50	72,00
arboree	CASTAGNE	D33	50561	tutte le varietà	5056	IT	6.674,00	22	295,00	221,30	147,50	1,00	6.674,00	295,00
arboree	CASTAGNE	D33	50571	S.Mauro dei Monti Lessini	5057	VR	6.674,00	22	295,00	221,30	147,50	1,00	6.674,00	295,00
arboree	CIUEGIE	C37	00204	Altre varietà - generica	5069	IT	26.318,00	65	260,40	195,30	130,20	1,00	26.318,00	260,40
arboree	CIUEGIE	C37	00007	Bella Italia	5069	IT	26.318,00	65	260,40	195,30	130,20	1,00	26.318,00	260,40
arboree	CIUEGIE	C37	53491	Bigarreau Burlat	5349	VR	26.318,00	48	245,70	184,30	122,90	1,00	26.318,00	245,70
arboree	CIUEGIE	C37	50941	Big Star	5094	IT	26.318,00	65	291,60	218,70	145,80	1,00	26.318,00	291,60
arboree	CIUEGIE	C37	53501	Burlat	5350	VR	26.318,00	65	225,00	168,80	112,50	1,00	26.318,00	225,00
arboree	CIUEGIE	C37	50851	Early Bygi	5085	IT	26.318,00	65	260,40	195,30	130,20	1,00	26.318,00	260,40
arboree	CIUEGIE	C37	50861	Early Star	5086	IT	26.318,00	65	289,70	217,30	144,90	1,00	26.318,00	289,70
arboree	CIUEGIE	C37	50631	Ferrovla	5063	IT	26.318,00	68	295,30	221,50	147,70	1,00	26.318,00	295,30
arboree	CIUEGIE	C37	50651	Giant Red	5065	IT	26.318,00	65	289,70	217,30	144,90	1,00	26.318,00	289,70
arboree	CIUEGIE	C37	53871	Giorgia	5387	VR	26.318,00	65	223,00	167,30	111,50	1,00	26.318,00	223,00
arboree	CIUEGIE	C37	50931	Grace Star	5093	IT	26.318,00	65	291,60	218,70	145,80	1,00	26.318,00	291,60
arboree	CIUEGIE	C37	50891	Kordia	5089	IT	26.318,00	65	289,70	217,30	144,90	1,00	26.318,00	289,70
arboree	CIUEGIE	C37	53881	Lapins	5388	VR	26.318,00	65	225,20	168,90	112,60	1,00	26.318,00	225,20
arboree	CIUEGIE	C37	50671	Mora di Vignola	5067	IT	26.318,00	65	276,70	207,50	138,40	1,00	26.318,00	276,70

arborée	CULEGIE	C37	50661	Mora di Cazzano	5066	IT	26.318,00	65	263,00	197,30	131,50	1,00	26.318,00	263,00
arborée	CULEGIE	C37	50961	Prime Giant	5096	IT	26.318,00	65	289,70	217,30	144,90	1,00	26.318,00	289,70
arborée	CULEGIE	C37	53581	Regina	5358	VR	26.318,00	65	256,00	192,00	128,00	1,00	26.318,00	256,00
arborée	CULEGIE	C37	53621	Splendid	5362	VR	26.318,00	65	269,60	202,20	134,80	1,00	26.318,00	269,60
arborée	CULEGIE	C37	53641	Summit	5364	VR	26.318,00	65	300,00	225,00	150,00	1,00	26.318,00	300,00
arborée	CULEGIE	C37	53651	Sweet Early	5365	VR	26.318,00	65	265,30	199,00	132,70	1,00	26.318,00	265,30
arborée	CULEGIE	C37	53661	Sweeter	5366	VR	26.318,00	65	254,00	190,50	127,00	1,00	26.318,00	254,00
arborée	CULEGIE	C37	50621	Sweet Heart (Duroni)	5062	IT	26.318,00	65	279,00	209,30	139,50	1,00	26.318,00	279,00
arborée	CULEGIE	C37	53671	Van	5367	VR	26.318,00	65	271,90	203,90	136,00	1,00	26.318,00	271,90
arborée	CULEGIE	C37	53681	123	5368	VR	26.318,00	65	300,00	225,00	150,00	1,00	26.318,00	300,00
arborée	FICHI	C44	51101	TUTTE LE VARIETA'	5110	IT	27.438,00	85	102,50	76,90	51,30	1,00	27.438,00	102,50
arborée	MELE	C04	51517	Annagio	5151	IT	31.253,00	580	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arborée	MELE	C04	51551	Altre varietà (generico)	5155	IT	31.253,00	550	54,10	40,60	27,10	1,00	31.253,00	54,10
arborée	MELE	C04	51351	Altre varietà emergenti	5135	IT	31.253,00	400	56,00	42,00	28,00	1,00	31.253,00	56,00
arborée	MELE	C04	51371	Altre varietà precoci	5137	IT	31.253,00	600	41,80	31,40	20,90	1,00	31.253,00	41,80
arborée	MELE	C04	51361	Altre varietà medio tardive	5136	IT	31.253,00	600	47,30	35,50	23,70	1,00	31.253,00	47,30
arborée	MELE	C04	54881	Altre varietà emergenti oltre 350 m SLIM	5488	05	31.253,00	480	56,00	42,00	28,00	1,00	31.253,00	56,00
arborée	MELE	C04	51381	Annurca	5138	IT	31.253,00	480	62,00	46,50	31,00	1,00	31.253,00	62,00
arborée	MELE	C04	54641	Varietà da industria altre lavorazioni	5464	IT	31.253,00	600	18,50	13,90	9,30	1,00	31.253,00	18,50
arborée	MELE	C04	54651	Varietà da industria per succhi	5465	IT	31.253,00	600	11,10	8,30	5,60	1,00	31.253,00	11,10
arborée	MELE	C04	00015	Belgolden	5156	IT	31.253,00	600	38,00	28,50	19,00	1,00	31.253,00	38,00
arborée	MELE	C04	51566	Golden Orange	5156	IT	31.253,00	600	38,00	28,50	19,00	1,00	31.253,00	38,00
arborée	MELE	C04	51391	Bella di Boskoop	5139	IT	31.253,00	600	44,60	33,50	22,30	1,00	31.253,00	44,60
arborée	MELE	C04	51421	Brae Burn	5142	IT	31.253,00	600	42,60	32,00	21,30	1,00	31.253,00	42,60
arborée	MELE	C04	51362	Birna	5136	IT	31.253,00	600	47,30	35,50	23,70	1,00	31.253,00	47,30
arborée	MELE	C04	51431	Calville	5143	IT	31.253,00	600	46,70	35,00	23,40	1,00	31.253,00	46,70
arborée	MELE	C04	53781	Challenger	5378	IT	31.253,00	600	43,60	32,70	21,80	1,00	31.253,00	43,60
arborée	MELE	C04	51441	Cola	5144	IT	31.253,00	600	44,20	33,20	22,10	1,00	31.253,00	44,20
arborée	MELE	C04	51451	Cooper	5145	IT	31.253,00	600	44,20	33,20	22,10	1,00	31.253,00	44,20
arborée	MELE	C04	51461	Cotogne	5146	IT	31.253,00	600	44,20	33,20	22,10	1,00	31.253,00	44,20
arborée	MELE	C04	54481	Cromson Snow	5448	IT	31.253,00	480	62,00	46,50	31,00	1,00	31.253,00	62,00
arborée	MELE	C04	54941	Dallago	5494	IT	31.253,00	600	30,30	22,70	15,20	1,00	31.253,00	30,30
arborée	MELE	C04	51691	Delbar Jubilee	5169	IT	31.253,00	600	47,30	35,50	23,70	1,00	31.253,00	47,30
arborée	MELE	C04	51472	Delbarestivale	5147	IT	31.253,00	600	41,80	31,40	20,90	1,00	31.253,00	41,80
arborée	MELE	C04	51753	Early Red Delicious	5175	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arborée	MELE	C04	51851	Stayman	5185	IT	31.253,00	560	53,00	39,80	26,50	1,00	31.253,00	53,00
arborée	MELE	C04	51481	El Star	5148	IT	31.253,00	600	38,60	29,00	19,30	1,00	31.253,00	38,60
arborée	MELE	C04	51372	Festival	5137	IT	31.253,00	600	41,80	31,40	20,90	1,00	31.253,00	41,80
arborée	MELE	C04	51491	Florina	5149	IT	31.253,00	600	47,30	35,50	23,70	1,00	31.253,00	47,30
arborée	MELE	C04	51501	Fuji	5150	IT	31.253,00	510	58,00	43,50	29,00	1,00	31.253,00	58,00
arborée	MELE	C04	54841	Fuji oltre 350 m SLIM	5484	05	31.253,00	510	57,00	42,80	28,50	1,00	31.253,00	57,00
arborée	MELE	C04	54071	Fujikku	5407	IT	31.253,00	510	58,00	43,50	29,00	1,00	31.253,00	58,00
arborée	MELE	C04	54831	Gala oltre 350 m SLIM	5483	05	31.253,00	580	50,60	38,00	25,30	1,00	31.253,00	50,60
arborée	MELE	C04	51519	Gala Gold	5151	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arborée	MELE	C04	54241	Gala Brookfield	5424	IT	31.253,00	600	46,70	35,00	23,40	1,00	31.253,00	46,70
arborée	MELE	C04	54911	Gala Schliga	5491	IT	31.253,00	600	43,00	32,30	21,50	1,00	31.253,00	43,00
arborée	MELE	C04	54921	Gala Sirico	5492	IT	31.253,00	600	43,00	32,30	21,50	1,00	31.253,00	43,00
arborée	MELE	C04	54931	Gala Sncored	5493	IT	31.253,00	600	36,00	27,00	18,00	1,00	31.253,00	36,00
arborée	MELE	C04	55181	Galaval	5518	IT	31.253,00	600	37,30	28,00	18,70	1,00	31.253,00	37,30
arborée	MELE	C04	52121	Galaxi	5212	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arborée	MELE	C04	51541	Gelate Cola	5154	IT	31.253,00	600	44,20	33,20	22,10	1,00	31.253,00	44,20

arboree	MELE		C04	51881	Gloster	5188	IT	31.253,00	600	33,40	25,10	16,70	1,00	31.253,00	33,40
arboree	MELE		C04	00001	Altre varietà Golden	5156	IT	31.253,00	600	38,00	28,50	19,00	1,00	31.253,00	38,00
arboree	MELE		C04	54871	Golden oltre 350 SLM	5487	05	31.253,00	600	42,70	32,00	21,40	1,00	31.253,00	42,70
arboree	MELE		C04	51561	Golden	5156	IT	31.253,00	520	38,00	28,50	19,00	1,00	31.253,00	38,00
arboree	MELE		C04	51611	Granny Smith	5161	IT	31.253,00	520	44,00	33,00	22,00	1,00	31.253,00	44,00
arboree	MELE		C04	54851	Granny Smith oltre 350 m SLM	5485	05	31.253,00	600	44,00	33,00	22,00	1,00	31.253,00	44,00
arboree	MELE		C04	51631	Gravenstein	5163	IT	31.253,00	600	39,00	29,30	19,50	1,00	31.253,00	39,00
arboree	MELE		C04	51752	Classic Delicious	5175	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51641	Idared	5164	IT	31.253,00	600	34,00	25,50	17,00	1,00	31.253,00	34,00
arboree	MELE		C04	00555	Mondial Gala	5151	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arboree	MELE		C04	51671	Jersey Mac	5167	IT	31.253,00	600	39,00	29,30	19,50	1,00	31.253,00	39,00
arboree	MELE		C04	51681	Jonagold	5168	IT	31.253,00	600	37,00	27,80	18,50	1,00	31.253,00	37,00
arboree	MELE		C04	51654	Imperatore	5165	IT	31.253,00	600	30,70	23,00	15,40	1,00	31.253,00	30,70
arboree	MELE		C04	54301	Morgenduft	5430	IT	31.253,00	600	30,70	23,00	15,40	1,00	31.253,00	30,70
arboree	MELE		C04	51653	Nero Red Rome	5165	IT	31.253,00	600	30,70	23,00	15,40	1,00	31.253,00	30,70
arboree	MELE		C04	51512	Gala Brookfield	5151	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arboree	MELE		C04	51711	Oregon Spur Delicious	5171	IT	31.253,00	600	44,20	33,20	22,10	1,00	31.253,00	44,20
arboree	MELE		C04	51721	Ozark Gold	5172	IT	31.253,00	600	37,00	27,80	18,50	1,00	31.253,00	37,00
arboree	MELE		C04	51563	Primera	5156	IT	31.253,00	600	38,00	28,00	19,00	1,00	31.253,00	38,00
arboree	MELE		C04	51741	Red Chief	5174	IT	31.253,00	500	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51751	Red Delicious Altre Varietà	5175	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51755	Scarlet Spur	5175	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	54861	Renetta oltre 350 m SLM	5486	05	31.253,00	480	62,00	46,50	31,00	1,00	31.253,00	62,00
arboree	MELE		C04	51761	Renetta del Canada	5176	IT	31.253,00	480	62,00	46,50	31,00	1,00	31.253,00	62,00
arboree	MELE		C04	51656	Double Red Rome	5165	IT	31.253,00	600	30,70	23,00	15,40	1,00	31.253,00	30,70
arboree	MELE		C04	52111	Royal Gala	5211	IT	31.253,00	480	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arboree	MELE		C04	51891	Rubens	5189	IT	31.253,00	600	39,00	29,30	19,50	1,00	31.253,00	39,00
arboree	MELE		C04	51515	Rubi Gala	5151	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arboree	MELE		C04	51901	Sansa	5190	IT	31.253,00	600	41,80	31,40	20,90	1,00	31.253,00	41,80
arboree	MELE		C04	51791	Smoothie (Supergolden) Yellow	5179	IT	31.253,00	600	42,10	31,60	21,10	1,00	31.253,00	42,10
arboree	MELE		C04	54822	Stark oltre 350 m SLM	5482	05	31.253,00	600	39,70	29,80	19,90	1,00	31.253,00	39,70
arboree	MELE		C04	51807	Stark Delicious	5180	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51801	Stark Altre varietà	5180	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51803	Stark King (Delicious)	5180	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51809	Stark Krimson	5180	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51804	Stark Red Spur	5180	IT	31.253,00	600	45,00	33,80	22,50	1,00	31.253,00	45,00
arboree	MELE		C04	51861	Stayman Winesap Red	5186	IT	31.253,00	560	53,00	39,80	26,50	1,00	31.253,00	53,00
arboree	MELE		C04	54991	Story Inored	5499	IT	31.253,00	590	50,00	37,50	25,00	1,00	31.253,00	50,00
arboree	MELE		C04	51871	Summered	5187	IT	31.253,00	600	40,30	30,20	20,20	1,00	31.253,00	40,30
arboree	MELE		C04	51373	Summerfree	5137	IT	31.253,00	600	40,30	30,20	20,20	1,00	31.253,00	40,30
arboree	MELE CLUB		M17	51734	Crips Pink	5173	IT	54.937,00	600	90,00	67,50	45,00	1,00	54.937,00	90,00
arboree	MELE CLUB		M17	51701	Modi	5170	IT	54.937,00	600	46,60	35,00	23,30	1,00	54.937,00	46,60
arboree	MELE CLUB		M17	51731	Pink Lady	5173	IT	54.937,00	600	90,00	67,50	45,00	1,00	54.937,00	90,00
arboree	MELE CLUB		M17	51732	Rosy Glow	5173	IT	54.937,00	600	90,00	67,50	45,00	1,00	54.937,00	90,00
arboree	NETTARINE		C05	00001	Alexia	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	00002	Alltop	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	00004	Altre Varietà Medie	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	00080	Altre Varietà Tardive	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	42003	Amiga	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	43004	August Red	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	00007	Big Sunshine	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE		C05	00340	Caldesi 84	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00

arboree	NETTARINE	C05	00008	Caldesi 2010	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00085	Caldesi 2020	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00013	Early Zee (Zagloze)	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00014	Emeraude	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42010	Eureka	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00092	Fairlane	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00093	Fantale	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00019	Fantasia	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42013	Florenza	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00022	Frederite	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42017	Flavor Gold	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00026	Fortivese	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00029	Gea	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42025	Guerriera	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42029	Indipendence	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43014	Julia	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43016	Lady Erika	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00036	Maeba Top	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00037	Magique	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00039	Maria Aurelia	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42038	Maria Carla	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00108	Maria Dolce	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42040	Maria Laura	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43019	Max	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43022	Morissani 51	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00344	NC3	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00046	Nectarod 2	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00119	Nectaross	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42047	Orion	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	52271	Platicarpa Gialla Media	5227	IT	31.298,00	220	57,00	42,80	28,50	1,00	31.298,00	57,00
arboree	NETTARINE	C05	52251	Platicarpa Bianca Tardiva	5225	IT	31.298,00	220	58,00	43,50	29,00	1,00	31.298,00	58,00
arboree	NETTARINE	C05	42050	Romagna Big	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00059	Romagna Bright	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43047	Romagna Gold	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	52204	Romagna Summer	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00128	Royal Giant	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00064	Royal Queen	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00066	Silver Ray	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00067	Silver Sweet	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00070	Stark Delicious	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00071	Stark Red Gold	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42060	Stark Sunglo	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00133	Silver Star	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42063	Sungrand	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	42064	Super Star	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43038	Sweet Lady	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	14743	Sweet Red	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00139	Topaze	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00077	Venus	5219	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	00144	Zee Gloo	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE	C05	43046	Zephir	5220	IT	31.298,00	220	60,00	45,00	30,00	1,00	31.298,00	60,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00003	Altre Varieta' Precoce	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00

arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00001	Adriana	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00144	Alice	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	01493	Ambra	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00007	Arking	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00008	Aurelio Grand	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00147	Big Bang	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00011	Big Haven	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00142	Big Top	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00013	Caldesi 2000	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00014	Carene	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00015	Crimson Gold	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00019	Diamond Jewel	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	09994	Diamond Bright	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00020	Early Bomba	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00021	Early Dream	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00026	Early Silver	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00028	Early Sungrand	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00035	Giola	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00038	Honey Kist	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	09993	June Bright	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00744	Laura	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00154	May Grand	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00042	Maria Dorata	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00043	Maria Emilia	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00057	Neve	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00058	New Top	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	52231	Platicarpa polpa bianca	5223	IT	31.047,00	220	69,50	52,10	34,80	1,00	31.047,00	69,50
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	52261	Platicarpa polpa gialla	5226	IT	31.047,00	220	66,40	49,80	33,20	1,00	31.047,00	66,40
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00062	Red Delight	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00063	Red June	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00157	Rita Star	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00065	Romagna Red	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00066	Rose Diamond	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00069	Silver King	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00070	Silver Rome	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00071	Silver Splendid	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00072	Silvery	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00073	Snow Queen	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00074	Spring Bright	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00075	Spring Red	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00076	Spring Star	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	00079	Sunred	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	NETTARINE PRECOCI	C06	01200	Super Red	5218	IT	31.047,00	220	75,00	56,30	37,50	1,00	31.047,00	75,00
arboree	PERE	C07	52481	Abate	5248	IT	37.658,00	320	84,70	63,50	42,40	1,00	37.658,00	84,70
arboree	PERE	C07	54671	Altre varietà da industria	5467	IT	37.658,00	320	27,70	20,80	13,90	1,00	37.658,00	27,70
arboree	PERE	C07	52761	Angelys	5276	IT	37.658,00	320	86,60	65,00	43,30	1,00	37.658,00	86,60
arboree	PERE	C07	00025	Buona Luisa d'Avranche	5260	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	C07	00058	Cascade	5256	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	C07	52561	Conference	5256	IT	37.658,00	320	74,60	56,00	37,30	1,00	37.658,00	74,60
arboree	PERE	C07	52521	Cotogone	5252	IT	37.658,00	320	87,40	65,60	43,70	1,00	37.658,00	87,40
arboree	PERE	C07	52491	Decana del Comizio	5249	IT	37.658,00	320	100,00	75,00	50,00	1,00	37.658,00	100,00
arboree	PERE	C07	52501	Decana d'inverno	5250	IT	37.658,00	320	84,20	63,20	42,10	1,00	37.658,00	84,20

arboree	PERE	00094	Fertilia Delbard	5260	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52581	Generale Leclerc	5258	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	05247	Generico	5247	IT	37.658,00	320	66,50	49,90	33,30	1,00	37.658,00	66,50
arboree	PERE	52702	Hengland	5270	IT	37.658,00	320	59,10	44,30	29,60	1,00	37.658,00	59,10
arboree	PERE	52541	Kaiser	5254	IT	37.658,00	320	77,40	58,10	38,70	1,00	37.658,00	77,40
arboree	PERE	52531	Maderassa	5253	IT	37.658,00	320	84,20	63,20	42,10	1,00	37.658,00	84,20
arboree	PERE	52791	Martin Sec	5279	IT	37.658,00	280	119,00	89,30	59,50	1,00	37.658,00	119,00
arboree	PERE	52553	Nashi Ciojuro	5255	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52551	Nashi Generico	5255	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52555	Nashi Nilsseiki	5255	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52621	Packah's Triumph	5262	IT	37.658,00	320	65,00	48,80	32,50	1,00	37.658,00	65,00
arboree	PERE	52571	Passacrassana	5257	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52511	Rosada	5251	IT	37.658,00	320	87,40	65,60	43,70	1,00	37.658,00	87,40
arboree	PERE	52631	Rosired	5263	IT	37.658,00	320	59,10	44,30	29,60	1,00	37.658,00	59,10
arboree	PERE	00169	Santa Lucia	5260	IT	37.658,00	320	61,30	46,00	30,70	1,00	37.658,00	61,30
arboree	PERE	52591	Spinnelle Virgolesi	5259	IT	37.658,00	320	61,00	45,80	30,50	1,00	37.658,00	61,00
arboree	PERE	52721	William	5272	IT	37.658,00	380	61,00	45,80	30,50	1,00	37.658,00	61,00
arboree	PERE	54661	William da Industria	5466	IT	37.658,00	480	36,30	28,70	19,20	1,00	37.658,00	38,30
arboree	PERE	52722	William Boxey	5272	IT	37.658,00	380	61,00	45,80	30,50	1,00	37.658,00	61,00
arboree	PERE	05408	William Rossa	5408	IT	37.658,00	380	60,00	45,00	30,00	1,00	37.658,00	60,00
arboree	PERE PRECOCI	52731	Bella di Giugno	5273	IT	23.784,00	300	59,10	44,30	29,60	1,00	23.784,00	59,10
arboree	PERE PRECOCI	52671	Butirra Precoce Morettini	5267	IT	23.784,00	300	65,00	48,80	32,50	1,00	23.784,00	65,00
arboree	PERE PRECOCI	52741	Carmen	5274	IT	23.784,00	280	80,70	60,50	40,40	1,00	23.784,00	80,70
arboree	PERE PRECOCI	52681	Coscia precoce	5268	IT	23.784,00	300	65,00	48,80	32,50	1,00	23.784,00	65,00
arboree	PERE PRECOCI	52691	Dr. Guyot	5269	IT	23.784,00	300	65,00	48,80	32,50	1,00	23.784,00	65,00
arboree	PERE PRECOCI	52711	Mirandolino	5271	IT	23.784,00	300	59,10	44,30	29,60	1,00	23.784,00	59,10
arboree	PERE PRECOCI	52611	Morettini 113	5261	IT	23.784,00	300	65,00	48,80	32,50	1,00	23.784,00	65,00
arboree	PERE PRECOCI	00049	Nashi Kosul	5275	IT	23.784,00	300	69,60	52,20	34,80	1,00	23.784,00	69,60
arboree	PERE PRECOCI	00062	Punta di Luglio	5275	IT	23.784,00	300	69,60	52,20	34,80	1,00	23.784,00	69,60
arboree	PERE PRECOCI	52641	Santa Maria Morettini	5264	IT	23.784,00	300	64,00	48,00	32,00	1,00	23.784,00	64,00
arboree	PERE PRECOCI	52651	Spadona	5265	IT	23.784,00	300	59,10	44,30	29,60	1,00	23.784,00	59,10
arboree	PERE PRECOCI	52661	Tosca	5266	IT	23.784,00	300	59,10	44,30	29,60	1,00	23.784,00	59,10
arboree	SUSINE	53171	Altre varietà medio tardive	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	52991	Angeleno	5299	IT	27.692,00	220	61,90	46,40	31,00	1,00	27.692,00	61,90
arboree	SUSINE	53821	Superior Angeleno	5382	IT	27.692,00	220	59,00	44,30	29,50	1,00	27.692,00	59,00
arboree	SUSINE	00008	Black Amber	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	53051	Black Diamond (Superior B.D)	5305	IT	27.692,00	220	64,50	48,40	32,30	1,00	27.692,00	64,50
arboree	SUSINE	53061	Black Gold (Superior B.G.)	5306	IT	27.692,00	220	72,60	54,50	36,50	1,00	27.692,00	72,60
arboree	SUSINE	53071	Black Star (Superior B.S.)	5307	IT	27.692,00	220	64,50	48,40	32,30	1,00	27.692,00	64,50
arboree	SUSINE	55121	Black Splendor	5512	IT	27.692,00	220	53,00	39,80	26,50	1,00	27.692,00	53,00
arboree	SUSINE	53081	Blue Fire	5308	IT	27.692,00	220	79,90	59,90	40,00	1,00	27.692,00	79,90
arboree	SUSINE	55131	Crimson Glo	5513	IT	27.692,00	220	51,00	38,30	25,50	1,00	27.692,00	51,00
arboree	SUSINE	00018	Fortune	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	00019	Filar	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	00022	Golden Plum	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	53831	Grossa di Felisio	5383	IT	27.692,00	220	78,70	59,00	39,40	1,00	27.692,00	78,70
arboree	SUSINE	55141	October Sun	5514	IT	27.692,00	220	53,20	39,90	26,60	1,00	27.692,00	53,20
arboree	SUSINE	00034	Dark Premier	5317	IT	27.692,00	220	64,40	48,30	32,20	1,00	27.692,00	64,40
arboree	SUSINE	53131	President	5313	IT	27.692,00	220	61,80	46,40	30,90	1,00	27.692,00	61,80
arboree	SUSINE	53141	Regina Claudia	5314	IT	27.692,00	180	150,00	112,50	75,00	1,00	27.692,00	150,00
arboree	SUSINE	53101	Shiro (Goccia d Oro)	5310	IT	27.692,00	220	68,90	51,70	34,50	1,00	27.692,00	68,90
arboree	SUSINE	53041	Sun Go	5304	IT	27.692,00	220	72,00	54,00	36,00	1,00	27.692,00	72,00

arboree	SUSINE	C16	53161	Stanley	5316	IT	27.692,00	220	65,70	49,30	32,90	1,00	27.692,00	65,70
arboree	SUSINE	C16	53011	T.C. Sun	5301	IT	27.692,00	220	86,30	64,70	43,20	1,00	27.692,00	86,30
arboree	SUSINE PRECOCI	C17	00014	Obidnaja	5298	IT	28.928,00	180	74,00	55,50	37,00	1,00	28.928,00	74,00
arboree	SUSINE PRECOCI	C17	52951	Sorriso di Primavera	5295	IT	28.928,00	180	59,10	44,30	29,60	1,00	28.928,00	59,10
arboree	PESCHE	C09	52781	Altre Medie Gialle	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	52860	Altre Medie Gialle	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00140	Altre Tardive Gialle	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00222	Altre Tardive Bianche	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00221	Ali Bianca	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	12001	Ali Rosada	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	00023	Andross (Gialla)	5238	IT	32.767,00	230	54,20	40,70	27,10	1,00	32.767,00	54,20
arboree	PESCHE	C09	00024	Baby Gold 8 (Gialla)	5238	IT	32.767,00	230	54,20	40,70	27,10	1,00	32.767,00	54,20
arboree	PESCHE	C09	00223	Bellfore (bel Fior)	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00260	Bella Lucia	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	00225	Bertacchina	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00082	Big Moon	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00261	Botto	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	00005	Bowen C.F. (Gialla)	5237	IT	32.767,00	230	60,40	45,30	30,20	1,00	32.767,00	60,40
arboree	PESCHE	C09	00145	Calred	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00006	Carson (Gialla)	5237	IT	32.767,00	230	60,40	45,30	30,20	1,00	32.767,00	60,40
arboree	PESCHE	C09	00228	Cesarin	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00083	Cresthaven	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00087	Doris	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00232	Duchessa d' Este	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	16007	Early O'Henry	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00254	Early Rich	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00088	Elegant Lady	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00150	Fairhaven	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	16009	Fayette	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	16011	Firepod	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00198	Fontana 3/53	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	00091	Franca	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	12019	Giohaven	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	12020	Grenat	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	52858	Guglielmina	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00234	Honora	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00262	July Tendresse	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00027	Jungerman C.F. (Gialla)	5238	IT	32.767,00	230	54,20	40,70	27,10	1,00	32.767,00	54,20
arboree	PESCHE	C09	00236	K 2	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00096	Kaloss 4	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00159	Kawenack	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00161	Lagnasco	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00015	Loadel (Gialla)	5237	IT	32.767,00	230	60,40	45,30	30,20	1,00	32.767,00	60,40
arboree	PESCHE	C09	00204	Maria Bianca	5287	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00100	Maria Marta	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	00206	Maria Rosa	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arboree	PESCHE	C09	00257	Merrill July Lady	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00103	Merrill June Lady	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arboree	PESCHE	C09	52862	Merrill O' Henry	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	00165	Merrill Sundance	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arboree	PESCHE	C09	13010	Michellini	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arboree	PESCHE	C09	00208	Morettini 2	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80

arborree	PESCHIE	C09	00242	Moscateello	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	01336	Padana	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	00244	Paola Cavicchi Precoce	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00243	Paola Cavicchi Tardiva	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00249	Pissarel (S. Giorgio)	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	52401	Platibelle (Platicarpa)	5240	IT	32.767,00	230	61,00	45,80	30,50	1,00	32.767,00	61,00
arborree	PESCHIE	C09	00108	Red Coast	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00109	Red Elegant	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00211	Red Haven Bianca	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	00985	Red Haven	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00271	Red Moon	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00115	Red Top	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00116	Red Valley	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00247	Regina di Londra	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00117	Rich Lady	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	01532	Roberta Barolo	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	12042	Rome Star	5284	IT	32.767,00	210	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00274	Romea (Galle)	5237	IT	32.767,00	230	60,40	45,30	30,20	1,00	32.767,00	60,40
arborree	PESCHIE	C09	12069	Rosa del West	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	00258	Royal Bright	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	00176	Royal Estate	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	52852	Royal JM	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	00119	Royal Lee	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	01582	Royal Moon	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	01456	Royal Red	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	15047	Roza	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00214	Silvia	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	52411	Slaticarpa Bianca Tard.	5241	IT	32.767,00	230	58,50	43,90	29,30	1,00	32.767,00	58,50
arborree	PESCHIE	C09	52402	Slaticarpa Bianca Media	5240	IT	32.767,00	230	61,00	45,80	30,50	1,00	32.767,00	61,00
arborree	PESCHIE	C09	52405	Sweet Cup (Platicarpa)	5240	IT	32.767,00	230	61,00	45,80	30,50	1,00	32.767,00	61,00
arborree	PESCHIE	C09	01226	Tardivo Zuliani	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00263	Tendresse	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00251	Toro	5288	IT	32.767,00	230	62,40	46,80	31,20	1,00	32.767,00	62,40
arborree	PESCHIE	C09	00217	Triestina H6	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	00218	White Lady	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	00219	White Top	5287	IT	32.767,00	230	60,80	45,60	30,40	1,00	32.767,00	60,80
arborree	PESCHIE	C09	52431	Platicarpa Gialla Media	5243	IT	32.767,00	230	58,10	43,60	29,10	1,00	32.767,00	58,10
arborree	PESCHIE	C09	15048	Stbelle	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	00131	Summer Rich	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00132	Suncrest	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00134	Symphonie	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00135	Top Lady	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	15058	Vistarich	5284	IT	32.767,00	230	58,00	43,50	29,00	1,00	32.767,00	58,00
arborree	PESCHIE	C09	00259	Weinberger 5199	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE	C09	00191	Zee Lady	5285	IT	32.767,00	230	59,80	44,90	29,90	1,00	32.767,00	59,80
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	05286	Altre Precoci Bianche	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	52831	Altre Precoci Gialle	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	01339	Alexandra	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	00001	Alix	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	00076	Anta	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	00008	Bella di Giorgio	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arborree	PESCHIE PRECOCI	C10	00014	Coraline	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70

arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00215	Crimson Lady	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00082	Crizia	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00017	Crown Princess	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00019	Dixigem	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00020	Dixired	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00026	Early Red	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11019	Early Redhaven	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00084	Felicia	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11023	Flavorcrest	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11024	Francoise	5283	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00086	Hermione	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11067	Iris Rosso	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00220	Kalos 3	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00089	Luisa Berselli	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00094	Maura	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	14032	Mavcrest	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00046	Merrill Gem Free 1	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00096	Primerose	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11041	Rich May	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00559	Royal Bell	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11045	Royal Gem	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11046	Royal Glory	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11043	Royal Majestic	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00102	Snowbrite	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00102	Starlite	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	52392	Ufo 3 (Platicarpa)	5239	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	52393	Ufo 4 (Platicarpa)	5239	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00064	Spring Lady	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	14054	Springbelle	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00558	Springcrest	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00066	Stark Earlyglo	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00069	Tastired	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	52422	Ufo 6 (Platicarpa)	5242	IT	29.164,00	190	73,40	55,10	36,70	1,00	29.164,00	73,40
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	11074	White Crest	5286	IT	29.164,00	190	61,90	46,40	31,00	1,00	29.164,00	61,90
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00070	William	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	PESCHE PRECOCI	C10	00071	Zee Diamond	5283	IT	29.164,00	190	71,70	53,80	35,90	1,00	29.164,00	71,70
arboree	NOCCIOLE	C59	52301	GENERICHE	5230	IT	6.746,00	25	265,00	198,80	132,50	1,20	8.095,20	318,00
arboree	OLIVE	C41	30041	extra vergine	3004	OS	10.714,40	55	90	67,50	45,00	1,14	12.214,42	102,80
arboree	ARCOLE	H80	13101	Bianche	1310	VR	10.602,40	180	44,3	33,20	22,20	1,07	11.344,57	47,40
arboree	ARCOLE	H80	13131	Chardonnay	1313	VR	10.035,20	180	54	40,50	27,00	1,07	10.737,66	57,80
arboree	ARCOLE	H80	13211	Garganega	1321	VR	10.602,40	180	44,3	33,20	22,20	1,07	11.344,57	47,40
arboree	ARCOLE	H80	13111	Merlot e Nere	1311	VR	10.035,20	160	45,7	34,30	22,90	1,07	10.737,66	48,90
arboree	ARCOLE	H80	13141	Pinot grigio	1314	VR	10.035,20	150	65	48,80	32,50	1,07	10.737,66	69,60
arboree	ARCOLE	H80	13121	Cabernet Sauvignon	1312	VR	10.035,20	160	51,1	38,30	25,60	1,07	10.737,66	54,70
arboree	BARDOLO	H80	13151	Classico	1315	VR	10.035,20	120	58,6	44,00	29,30	1,07	10.737,66	62,70
arboree	BARDOLO	H80	18411	DOC	1841	VR	10.035,20	120	53,5	40,10	26,80	1,07	10.737,66	57,20
arboree	BARDOLO	H80	13161	Superiore DOCG	1316	VR	12.828,00	90	78,1	58,60	39,10	1,07	13.725,96	83,60
arboree	CUSTOZA	H80	13331	custoza	1333	VR	10.035,20	130	53,5	40,10	26,80	1,07	10.737,66	57,20
arboree	GARDA	H80	13191	Bianche diverse	1319	VR	10.602,40	180	50,8	38,10	25,40	1,07	11.344,57	54,40
arboree	GARDA	H80	13171	Cabernet Sauvignon	1317	VR	10.035,20	150	48,2	36,20	24,10	1,07	10.737,66	51,60
arboree	GARDA	H80	13181	Chardonnay	1318	VR	10.035,20	150	60	45,00	30,00	1,07	10.737,66	64,20
arboree	GARDA	H80	13192	Garganega	1319	VR	10.602,40	180	50,8	38,10	25,40	1,07	11.344,57	54,40

arborree	GARDA	H80	13172	Merlot e nere	1317	VR	10.035,20	150	48,2	36,20	24,10	1,07	10.737,66	51,60
arborree	GARDA	H80	13201	Pinot Grigio	1320	VR	10.035,20	150	60	45,00	30,00	1,07	10.737,66	64,20
arborree	LUGANA	H80	13221	Lugana	1322	VR	22.863,20	125	163	122,30	81,50	1,07	24.463,62	174,40
arborree	LUGANA SUP	H80	13311	Lugana sup.	1331	VR	22.863,20	110	185	138,80	92,50	1,07	24.463,62	198,00
arborree	MERLARA	H80	13231	Bianche	1323	VR	10.035,20	140	42,7	32,00	21,40	1,07	10.737,66	45,70
arborree	MERLARA	H80	13241	Malvasia	1324	VR	10.035,20	130	50,4	37,80	25,20	1,07	10.737,66	53,90
arborree	MERLARA	H80	13251	Marzemino	1325	VR	10.035,20	140	53,4	40,10	26,70	1,07	10.737,66	57,10
arborree	MERLARA	H80	13261	Nere	1326	VR	10.035,20	160	45,2	33,90	22,60	1,07	10.737,66	49,40
arborree	M. LESSINI	H80	13271	Nere	1327	VR	10.602,40	160	55,9	41,90	28,00	1,07	11.344,57	59,80
arborree	PINOT GRIGIO DOC DELLE VENEZIE	H80	12771	pinot grigio delle venezie	1277	05	10.602,40	180	58	43,50	29,00	1,07	11.344,57	62,10
arborree	SOAVE	H80	12851	Chardonnay	1285	05	10.035,20	120	63,9	47,90	32,00	1,07	10.737,66	68,40
arborree	RECIOLO E SOAVE CLASSICO	H80	13292		1329	VR	11.901,60	140	84	63,00	42,00	1,07	12.734,71	89,90
arborree	RECIOLO E SOAVE DOC	H80	13293		1329	VR	11.901,60	150	78	58,50	39,00	1,07	12.734,71	83,50
arborree	VALDADIGE	H80	13401	Bianche	1340	VR	10.035,20	150	50,1	37,60	25,10	1,07	10.737,66	53,60
arborree	VALDADIGE	H80	13371	Chardonnay	1337	VR	10.035,20	150	61	46,80	30,50	1,07	10.737,66	63,30
arborree	VALDADIGE	H80	13381	Enantio I.d.F.	1338	VR	12.828,00	90	76,6	57,50	38,30	1,07	13.725,96	82,00
arborree	VALDADIGE	H80	13411	Nere	1341	VR	10.035,20	150	50,1	37,60	25,10	1,07	10.737,66	53,60
arborree	VALDADIGE	H80	13391	Pinot Grigio	1339	VR	18.715,20	140	77,9	58,40	39,00	1,07	20.025,26	83,40
arborree	VALDADIGE	H80	13281	Schiava	1328	VR	10.035,20	150	65	48,80	32,50	1,07	10.737,66	69,60
arborree	VALPOLICELLA	H80	20282	Amarone/Reciolo Classico e Valpolicella Classico	2028	VR	24.092,00	120	192	144,00	96,00	1,07	25.778,44	205,40
arborree	VALPOLICELLA	H80	20283	Amarone/Reciolo Classico e Valpolicella Ripasso	2028	VR	24.092,00	120	200	150,00	100,00	1,07	25.778,44	214,00
arborree	VALPOLICELLA	H80	13322	Amarone e Valpolicella Doc/Classico	1332	VR	24.092,00	120	180	135,00	90,00	1,07	25.778,44	192,60
arborree	VALPOLICELLA	H80	13323	Amarone e Valpolicella Ripasso	1332	VR	24.092,00	120	200	150,00	100,00	1,07	25.778,44	214,00
arborree	VALPOLICELLA	H80	13342	Reciolo e Valpolicella Doc/Classico	1334	VR	23.252,00	120	170	127,50	85,00	1,07	24.879,64	181,90
arborree	VALPOLICELLA	H80	13343	Reciolo e Valpolicella Ripasso	1334	VR	23.252,00	120	175	131,30	87,50	1,07	24.879,64	187,30
arborree	SOAVE	H80	13351	DOC	1335	VR	10.035,20	150	52,5	39,40	26,30	1,07	10.737,66	56,20
arborree	SOAVE	H80	13301	Classico	1330	VR	10.035,20	140	69	51,80	34,50	1,07	10.737,66	73,80
arborree	VALPOLICELLA	H80	13421	Classico	1342	VR	18.715,20	120	120,1	90,10	60,10	1,07	20.025,26	128,50
arborree	VALPOLICELLA	H80	13361	DOC	1336	VR	12.828,00	120	101,5	76,10	50,80	1,07	13.725,96	108,60
arborree	VALPOLICELLA	H80	12921	Da ripasso	1292	05	22.863,20	120	161	120,80	80,50	1,07	24.463,62	172,30
arborree	VALPOLICELLA	H81	21631	Ancellotta	2163	05	17.300,00	250	66,70	50,00	33,40	1,07	18.511,00	71,40
arborree	VALPOLICELLA	H81	21681	Bianche I.G.T.	2168	05	11.466,40	250	40,00	30,00	20,00	1,07	12.269,05	42,80
arborree	VALPOLICELLA	H81	21661	Veneto Cabernet Franc	2166	05	13.122,40	190	61,80	46,40	30,90	1,07	14.040,97	66,10
arborree	VALPOLICELLA	H81	21662	Cabernet Sauvignon	2166	05	13.122,40	250	46,50	34,90	23,30	1,07	14.040,97	49,80
arborree	VALPOLICELLA	H81	23663	Carmenere Veneto	2366	05	17.300,00	190	61,80	46,40	30,90	1,07	18.511,00	66,10
arborree	VALPOLICELLA	H81	12721	Chardonnay	1272	05	12.833,60	190	64,10	48,10	32,10	1,07	13.731,95	68,60
arborree	VALPOLICELLA	H81	21751	Garganega	2175	05	11.466,40	250	45,30	34,00	22,70	1,07	12.269,05	48,50
arborree	VALPOLICELLA	H81	21641	Veneto Garganega	2164	05	11.466,40	250	45,30	34,00	22,70	1,07	12.269,05	48,50
arborree	VALPOLICELLA	H81	24571	Glera I.G.T.	2457	05	12.833,60	250	51,00	38,30	25,50	1,07	13.731,95	54,60
arborree	VALPOLICELLA	H81	23611	Manzoni 6.0.13	2361	05	17.300,00	190	74,80	56,10	37,40	1,07	18.511,00	80,00
arborree	VALPOLICELLA	H81	21651	Veneto Merlot	2165	05	11.466,40	250	48,40	34,00	22,70	1,07	12.269,05	48,50
arborree	VALPOLICELLA	H81	21161	Muller Thurgau	2116	05	17.300,00	250	69,00	51,80	34,50	1,07	18.511,00	73,80
arborree	VALPOLICELLA	H81	12901	Moscato Bianco	1290	05	17.300,00	250	67,30	50,50	33,70	1,07	18.511,00	72,00
arborree	VALPOLICELLA	H81	12891	Nere I.G.T.	1289	05	11.466,40	250	42,90	32,20	21,50	1,07	12.269,05	45,90
arborree	VALPOLICELLA	H81	12761	Pinot bianco	1276	05	12.833,60	190	61,50	46,10	30,80	1,07	13.731,95	65,80
arborree	VALPOLICELLA	H81	25311	Pinot nero	2531	05	13.122,40	190	62,90	47,20	31,50	1,07	14.040,97	67,30
arborree	VALPOLICELLA	H81	12821	Riesling	1282	05	12.833,60	250	70,40	52,80	35,20	1,07	18.511,00	75,30
arborree	VALPOLICELLA	H81	12841	Sauvignon	1284	05	17.300,00	190	70,40	52,80	35,20	1,07	18.511,00	75,30
arborree	VALPOLICELLA	H81	12911	Teroldego	1291	05	17.300,00	250	66,80	50,10	33,40	1,07	18.511,00	71,50
arborree	VALPOLICELLA	H81	23641	Traminer	2364	05	13.122,40	190	68,40	51,30	34,20	1,07	14.040,97	73,20
arborree	VALPOLICELLA	H81	21141	Moscato giallo	2114		17.300,00	250	68,00	51,00	34,00	1,07	18.511,00	72,70
arborree	VALPOLICELLA	H82	19861	Bianche	1986	IT	10.900,00		40,50	30,40	20,30	1,07	11.663,00	43,30

arboresce	UVA COMUNE	H82	20051	Nere	2005	IT	10.900,00		40,50	30,40	20,30	1,07	11.663,00	43,30
erbacee	AGLIO	D01	40051	TUTTE LE VARIETA'	4005	IT	14.896,00	100	145,00	130,50	116,00	1,00	14.896,00	145,00
erbacee	AVENA	C43	00051	TUTTE LE VARIETA'	5	IT	1.075,00	40	26,50	23,90	21,20	1,30	1.397,50	34,50
erbacee	AVENA DA BIOMASSA	L17	01441	GENERIC	144	IT	864,00	250	3,40	3,10	2,70	1,00	864,00	3,40
erbacee	BARB. FORAGGIO SEME	L08	35661	BARBABIETOLA DA FORAGGIO SEME	3566	IT	7.520,00	20	275,00	247,50	220,00	1,00	7.520,00	275,00
erbacee	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	00144	VARIETA' IN GENERE	14	IT	3.701,00	650	4,80	4,30	3,80	1,00	3.701,00	4,80
erbacee	BASILICO	C82	40093	VARIETA' IN GENERE	4009	IT	60.676,00	200	200,00	180,00	160,00	1,00	60.676,00	200,00
erbacee	BIETOLA DA COSTA	D05	40101	VARIETA' IN GENERE	4010	IT	-	500	32,00	28,80	23,00	1,00		32,00
erbacee	CARCIOFI ENTROTERRA PRECOCI	C27	00151	ROMANESCO	4015	IT	22.024,00	60000	0,35	0,30	0,30	1,00	22.024,00	0,40
erbacee	CARTAMO	L26	00183	GRANELLA	183	IT	1.618,00	40	40,00	36,00	32,00	1,00	1.618,00	40,00
erbacee	CAVOLOFIORE	D09	40211	VARIETA' IN GENERE	4021	IT	27.057,00	350	75,00	67,50	60,00	1,00	27.057,00	75,00
erbacee	CAVOLO CAPPUCCIO	D10	40224	VARIETA' IN GENERE	4022	IT	31.399,00	350	70,00	63,00	56,00	1,00	31.399,00	70,00
erbacee	CAVOLO VERZA	D11	40245	VARIETA' IN GENERE	4024	IT	27.092,00	300	67,00	60,30	53,60	1,00	27.092,00	67,00
erbacee	CECI	D12	40262	TUTTE LE VARIETA'	4026	IT	2.479,00	35	67,00	60,30	53,60	1,00	2.479,00	67,00
erbacee	CETRIOLI	D13	40271	VARIETA' IN GENERE	4027	IT	24.604,00	300	49,00	44,10	39,20	1,00	24.604,00	49,00
erbacee	CIPOLLE	C54	00017	TUTTE LE VARIETA'	4030	IT	-	400	35,00	31,50	28,00	1,00		35,00
erbacee	CIPOLLE	C54	40021	TUTTE LE VARIETA'	4002	IT	-	400	35,00	31,50	28,00	1,00		35,00
erbacee	CIPOLLINE	D14	40311	TUTTE LE VARIETA'	4031	IT	-	400	45,00	40,50	32,40	1,00		45,00
erbacee	COCOMERI	C33	00018	TUTTE LE VARIETA'	4032	IT	30.896,00	600	49,00	44,10	39,20	1,00	30.896,00	49,00
erbacee	COCOMERI	C33	41211	SUGAR BABY	4121	IT	30.896,00	600	51,00	45,90	40,80	1,00	30.896,00	51,00
erbacee	COCOMERI MINI	M09	41861	GENERIC	4186	IT	31.738,00	600	52,00	46,80	41,60	1,00	31.738,00	52,00
erbacee	COCOMERI MINI	M09	41862	SUGAR BABY	4186	IT	31.738,00	600	52,00	46,80	41,60	1,00	31.738,00	52,00
erbacee	COLZA	C32	00131	TUTTE LE VARIETA'	13	IT	1.786,00	45	39,00	35,10	31,20	1,00	1.786,00	39,00
erbacee	COLZA	C32	01421	TUTTE LE VARIETA' ALTO CONTENUTO OLEICO	142	IT	1.786,00	45	39,00	35,10	31,20	1,00	1.786,00	39,00
erbacee	COLZA DA BIOMASSA	L33	01481	COLZA DA BIOMASSA IN GENERE	148	IT	986,00	350	2,80	2,50	2,20	1,00	986,00	2,80
erbacee	COLZA SEME	D45	35401	TUTTE LE VARIETA'	3540	IT	3.060,00	40	76,00	68,40	60,80	1,00	3.060,00	76,00
erbacee	COLZA SEME	D45	35831	COLZA DA SEME RIPRODUZIONE IBRIDO	3583	IT	3.060,00	40	76,00	68,40	60,80	1,00	3.060,00	76,00
erbacee	CORIANDOLO	C85	70061	TUTTE LE VARIETA'	7006	IT	2.020,00	30	65,00	58,50	52,00	1,00	2.020,00	65,00
erbacee	CORIANDOLO DA SEME	C86	35361	TUTTE LE VARIETA'	3536	IT	2.200,00	30	65,00	58,50	52,00	1,00	2.200,00	65,00
erbacee	ERBA MEDICA	D15	00571	FIENO DI ERBA MEDICA	57	IT	2.225,00	100	17,00	15,30	13,60	1,40	3.115,00	23,80
erbacee	ERBA MEDICA SEME	C68	35371	TUTTE LE VARIETA'	3537	IT	3.021,00	8	384,00	345,60	307,20	1,00	3.021,00	384,00
erbacee	ERBAI DA BIOMASSA	L37	01493	GENERIC	149	IT	1.380,00	300	3,90	3,50	3,10	1,00	1.380,00	3,90
erbacee	ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	00601	ERBAI LEGUMINOSE VECCHIA	60	IT	1.035,00	300	3,40	3,10	2,70	1,00	1.035,00	3,40
erbacee	ERBAI GRAMINACEE	C87	00851	0085-ERBAIO DI AVENA	85	IT	1.675,00	300	5,50	5,00	4,40	1,00	1.675,00	5,50
erbacee	ERBAI MISTI	C89	00811	0081-MISTO DI AVENA E VECCHIA	81	IT	1.749,00	300	5,80	5,20	4,60	1,00	1.749,00	5,80
erbacee	ERBAI MISTI	C89	00811	0082-MISTO DI AVENA E TRIFOGLI	81	IT	1.749,00	300	5,80	5,20	4,60	1,00	1.749,00	5,80
erbacee	ERBAI MISTI	C89	00841	0084-USO FORAGGIO	84	IT	1.749,00	300	5,80	5,20	4,60	1,00	1.749,00	5,80
erbacee	ERBAI MISTI	C89	00831	0083-MISTO DI LOIETTO ED ERBA	83	IT	1.749,00	300	5,80	5,20	4,60	1,00	1.749,00	5,80
erbacee	ERBAI MISTI	C89	00801	0080-MISTO DI LOIETTO E TRIFOGL	80	IT	1.749,00	300	5,80	5,20	4,60	1,00	1.749,00	5,80
erbacee	FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	40351	DA INDUSTRIA	4035	IT	4.981,00	80	62,00	55,80	49,60	1,00	4.981,00	62,00
erbacee	FAGIOLI FRESCI	C45	00009	PER CONSUMO FRESCI	4034	IT	17.073,00	80	180,00	162,00	144,00	1,00	17.073,00	180,00
erbacee	FAGIOLI SECCHI NANI	L40	40361	TUTTE LE VARIETA'	4036	IT	-	100	65,00	58,50	52,00	1,00		65,00
erbacee	FAGIOLI SECCHI NANI	L40	41471	HOKKAIDO SECCO	4147	IT	-	35	65,00	58,50	52,00	1,00		65,00
erbacee	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	41601	TUTTE LE VARIETA'	4160	IT	-	35	150,00	135,00	120,00	1,00		150,00
erbacee	FAGIOLINI	C47	40391	DA CONSUMO FRESCO IN GENERE	4039	IT	15.744,00	80	160,00	144,00	128,00	1,00	15.744,00	160,00
erbacee	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	40411	DA INDUSTRIA	4041	IT	4.981,00	80	52,00	46,80	41,60	1,00	4.981,00	52,00
erbacee	FARRO	D16	00031	TUTTE LE VARIETA'	3	IT	1.001,00	35	28,00	25,20	22,40	1,14	1.141,14	31,90
erbacee	FAVE	D17	40471	4047 - TUTTE LE VARIETA'	4047	IT	7.816,00	65	86,00	77,40	68,80	1,00	7.816,00	86,00
erbacee	FAVINO	D18	00161	FAVINO DA SEME	16	IT	1.000,00	30	25,00	22,50	20,00	1,00	1.000,00	25,00
erbacee	FINOCCHI	D19	40493	VARIETA' IN GENERE	4049	IT	21.011,00	300	55,00	49,50	44,00	1,00	21.011,00	55,00
erbacee	FIOR DI ZUCCHINA	H27	41161	TUTTE LE VARIETA'	4116	IT	63.466,00	120000	0,10	0,10	0,10	1,00	63.466,00	0,10
erbacee	FRAGOLE	C38	51141	TUTTE LE VARIETA'	5114	IT	69.044,00	220	250,00	225,00	200,00	1,00	69.044,00	250,00

erbacee	FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	01513	GENERICO	151	IT	1.808,00	400	3,80	3,40	3,00	1,00	1.808,00	3,80
erbacee	FRUMENTO DURO	H10	00011	TUTTE LE VARIETA'	1	IT	2.243,00	70	32,00	28,80	25,60	1,00	2.243,00	32,00
erbacee	FRUMENTO DURO	H10	01271	AVISPA	127	IT	2.243,00	70	32,00	28,80	25,60	1,00	2.243,00	32,00
erbacee	FRUMENTO DURO	H10	00126	SENATORE CARPELLI DA SEME	126	IT	2.243,00	33	46,00	41,40	36,80	1,00	2.243,00	46,00
erbacee	FRUMENTO DURO DA SEME	H12	35431	TUTTE LE VARIETA'	3543	IT	2.490,00	70	35,00	31,50	28,00	1,00	2.490,00	35,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00021	TUTTE LE VARIETA'	2	IT	1.634,00	70	22,00	19,80	17,60	1,00	1.634,00	22,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00771	BISCOTTIERO ALTRE VARIETA'	77	IT	1.634,00	70	22,00	19,80	17,60	1,00	1.634,00	22,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00772	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO	77	IT	1.634,00	70	22,00	19,80	17,60	1,00	1.634,00	22,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00761	ALTRE VARIETA' DI FORZA	76	IT	1.634,00	60	22,00	19,80	17,60	1,00	1.634,00	22,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00762	BIOLOGNA DI FORZA	76	IT	1.634,00	60	27,00	24,30	21,60	1,00	1.634,00	27,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	00761	FRUM.TEN. DI FORZA (MANITOB)	76	IT	1.634,00	60	27,00	24,30	21,60	1,00	1.634,00	27,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01731	ARDITO	173	IT	1.634,00	70	22,00	19,80	17,60	1,00	1.634,00	22,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01701	FIORIELLO	170	IT	1.634,00	48	34,00	30,60	27,20	1,00	1.634,00	34,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01281	GENTIL ROSSO	128	IT	1.634,00	48	34,00	30,60	27,20	1,00	1.634,00	34,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01841	SAN PASTORE	184	IT	1.634,00	48	31,00	27,90	24,80	1,00	1.634,00	31,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01291	VERNA	129	IT	1.634,00	48	34,00	30,60	27,20	1,00	1.634,00	34,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01721	VIRGILIO	172	IT	1.634,00	48	34,00	30,60	27,20	1,00	1.634,00	34,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01301	ANDRIOLO	130	IT	1.634,00	48	34,00	30,60	27,20	1,00	1.634,00	34,00
erbacee	FRUMENTO TENERO	H11	01311	MAIORCA	131	IT	1.634,00	48	25,00	22,50	20,00	1,00	1.634,00	25,00
erbacee	FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	00189	PIANTA	189	IT	1.791,00	400	3,80	3,40	3,00	1,00	1.791,00	3,80
erbacee	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	00153	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	153	IT	1.791,00	400	3,80	3,40	3,00	1,00	1.791,00	3,80
erbacee	FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	35421	FRUMENTO TENERO DA SEME	3542	IT	1.930,00	70	27,50	24,80	22,00	1,00	1.930,00	27,50
erbacee	GRASOLE	C48	00017	VARIETA' IN GENERE	55	IT	1.971,00	35	49,00	44,10	39,20	1,14	2.246,94	55,90
erbacee	GRASOLE	C48	00561	VARIETA' NO FOOD	56	IT	1.971,00	35	49,00	44,10	39,20	1,14	2.246,94	55,90
erbacee	GRASOLE	C48	00971	VARIETA' AD ALTO CONTENUTO OLEICO	97	IT	1.971,00	35	49,00	44,10	39,20	1,14	2.246,94	55,90
erbacee	GRASOLE DA SEME	D48	03539	3539-VARIETA' DA SEME IRR.	3539	IT	5.616,00	25	224,00	201,60	179,20	1,00	5.616,00	224,00
erbacee	GRANO SARACENO	H14	00121	GENERICO	12	IT	1.810,00	30	60,00	54,00	48,00	1,00	1.810,00	60,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40501	CICORIA	4050	IT	34.205,00	350	51,00	45,90	40,80	1,00	34.205,00	51,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40502	INDIVIA RICCIA	4050	IT	34.205,00	350	64,00	57,60	51,20	1,00	34.205,00	64,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40503	INDIVIA SCAROLA	4050	IT	34.205,00	350	64,00	57,60	51,20	1,00	34.205,00	64,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40504	INDIVIA SCAROLA AUTUNNALE	4050	IT	34.205,00	350	64,00	57,60	51,20	1,00	34.205,00	64,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40511	PAN DI ZUCCHERO	4051	IT	34.205,00	350	47,00	42,30	37,60	1,00	34.205,00	47,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40521	LATTUGA BATAVIA/CAPPUCCIO	4052	IT	34.205,00	350	78,00	70,20	62,40	1,00	34.205,00	78,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40522	LATTUGA GENTILE	4052	IT	34.205,00	350	78,00	70,20	62,40	1,00	34.205,00	78,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40523	LATTUGA ICEBERG	4052	IT	34.205,00	350	78,00	70,20	62,40	1,00	34.205,00	78,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	40525	LATTUGA ROMANA	4052	IT	34.205,00	350	78,00	70,20	62,40	1,00	34.205,00	78,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D21	41631	CICORIA CATALOGNA	4163	IT	34.205,00	350	56,00	50,40	44,80	1,00	34.205,00	56,00
erbacee	LATTUGHE/INDIVIE	D22	40531	TUTTE LE VARIETA'	4053	IT	1.183,00	17	50,00	45,00	40,00	1,30	1.537,90	50,00
erbacee	LINO	C91	00111	TUTTE LE VARIETA'	11	IT	1.829,00	30	50,00	45,00	40,00	1,00	1.829,00	50,00
erbacee	LOIETTO	H18	00018	GENERICO	18	IT	1.773,00	90	15,50	14,00	12,40	1,00	1.773,00	15,50
erbacee	LOIETTO DA SEME	C92	35471	3547-TUTTE LE VARIETA'	3547	IT	1.696,00	20	80,00	72,00	64,00	1,00	1.696,00	80,00
erbacee	MAIS DA BIOMASSA	L58	01552	MAIS DA BIOMASSA	155	IT	3.411,00	600	5,50	5,00	4,40	1,00	3.411,00	5,50
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00005	TUTTE LE ALTRE VARIETA'	21	IT	3.357,00	130	22,50	20,30	18,00	1,00	3.357,00	22,50
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00231	BELGRANO	23	IT	3.357,00	130	22,50	20,30	18,00	1,00	3.357,00	22,50
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00281	DA ALIMENTAZIONE	28	IT	3.357,00	130	22,50	20,30	18,00	1,00	3.357,00	22,50
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00961	DA AMILIOSO VARIETA' BELLAMIDO	96	IT	3.357,00	90	30,00	27,00	24,00	1,00	3.357,00	30,00
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00251	GRITZ	25	IT	3.357,00	90	25,50	23,00	20,40	1,00	3.357,00	25,50
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00241	MARANO	24	IT	3.357,00	55	55,00	49,50	44,00	1,00	3.357,00	55,00
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00221	MOSTRANO DI STORO	22	IT	3.357,00	30	27,00	24,30	21,60	1,00	3.357,00	27,00
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	01651	MOSTRANO PERONI	165	IT	3.357,00	120	20,00	18,00	16,00	1,00	3.357,00	20,00
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00921	PIGNOLETTO ROSSO	92	IT	3.357,00	35	80,00	72,00	64,00	1,00	3.357,00	80,00
erbacee	MAIS DA GRANELLA	C03	00261	WAXY	26	IT	3.357,00	120	25,50	23,00	20,40	1,00	3.357,00	25,50

erbacee	SOIA EDAMAME	D99	41401	GENERICO	4140	IT	-	80	43,00	38,70	34,40	1,30		0,00
erbacee	SORGO	C30	00311	GENERICO	31	IT	2.320,00	100	23,00	20,70	18,40	1,00	3.016,00	29,90
erbacee	SORGO DA BIOMASSA	L82	00591	DA FIBRA	59	IT	2.205,00	450	3,60	3,20	2,90	1,00	2.205,00	3,60
erbacee	SORGO DA BIOMASSA	L82	01601	GENERICCO	160	IT	2.205,00	450	3,40	3,10	2,70	1,00	2.205,00	3,40
erbacee	SORGO DA INSILAGGIO	L83	01611	GENERICCO	161	IT	1.530,00	450	3,30	3,00	2,60	1,00	1.530,00	3,30
erbacee	SPINACI	C56	40041	VARIETA' IN GENERE DA INDUSTRIA	4004	IT	18.767,00	200	23,00	20,70	18,40	1,00	18.767,00	23,00
erbacee	SPINACI	C56	40032	VARIETA' IN GENERE DA CONSUMO	4003	IT	18.767,00	200	90,00	81,00	72,00	1,00	18.767,00	90,00
erbacee	TRITICALE	C49	00061	TUTTE LE VARIETA'	6	IT	1.612,00	60	23,00	20,70	18,40	1,00	1.612,00	23,00
erbacee	TRITICALE DA BIOMASSA	L86	01631	DA BIOMASSA	163	IT	1.503,00	400	3,70	3,30	3,00	1,00	1.503,00	3,70
erbacee	TRITICALE DA BIOMASSA	L86	00951	TRITICALE DA INSILAGGIO	95	IT	1.503,00	400	3,70	3,30	3,00	1,00	1.503,00	3,70
erbacee	TRITICALE DA SEME	H40	35501	DA SEME	3550	IT	1.560,00	60	22,00	19,80	17,60	1,00	1.560,00	22,00
erbacee	ZUCCA	D32	41101	TUTTE LE VARIETA'	4110	IT	21.280,00	250	60,00	54,00	48,00	1,00	21.280,00	60,00
erbacee	ZUCCHINA FIORE	D32	41111	DA INDUSTRIA	4111	IT	-	300	30,00	27,00	24,00	1,00	45.549,00	120,00
erbacee	ZUCCHINE	D68	41121	TUTTE LE VARIETA'	4112	IT	45.549,00	300	120,00	108,00	96,00	1,00	28.775,00	80,00
erbacee	ZUCCHINE	C50	41131	TUTTE LE VARIETA'	4113	IT	28.775,00	250	80,00	72,00	64,00	1,00	26.242,00	66,50
erbacee	TABACCO FLUE CURED	C18	00062	BRIGHT VIRGINIA	62	IT	26.242,00	240	66,49	59,80	53,20	1,00	26.242,00	66,50
erbacee	TABACCO DARK AIR	C18	00642	BURLEY	64	IT	26.242,00	300	54,90	49,40	43,90	1,00	26.242,00	54,90
erbacee	TABACCO DARK AIR	C18	00651	NOSTRANO DEL BRENTA	65	IT	26.242,00	250	66,05	59,40	52,80	1,00	26.242,00	66,10
erbacee	TABACCO DARK AIR	C18	00661	NOSTRANO DEL BRENTA DA FASCIA	66	IT	26.242,00	250	93,80	84,40	75,00	1,00	26.242,00	93,80
erbacee	TABACCO FIRE CURED	C18	00681	KENTUCKY	68	IT	26.242,00	120	66,10	59,50	52,90	1,00	26.242,00	66,10
erbacee	RISO	C15	00371	ARBORIO E VOLANO	0037	IT	4.583,00	65	71,00	63,90	56,80	1,00	4.583,00	71,00
erbacee	RISO	C15	00471	BAUDO	0047	IT	4.583,00	65	70,00	63,00	56,00	1,00	4.583,00	70,00
erbacee	RISO	C15	00006	BAIULLA, CENTAURO E SIM.	0033	IT	4.583,00	86	53,00	47,70	42,40	1,00	4.583,00	53,00
erbacee	RISO	C15	42999	CARNAROLI E SIM.	0042	IT	4.583,00	55	83,00	74,70	66,40	1,00	4.583,00	83,00
erbacee	RISO	C15	00337	CIUD7, LEONARDO E SIM.	0041	IT	4.583,00	83	55,00	49,50	44,00	1,00	4.583,00	55,00
erbacee	RISO	C15	00038	CRONO E SIM.	0034	IT	4.583,00	82	56,00	50,40	44,80	1,00	4.583,00	56,00
erbacee	RISO	C15	00123	OMEGA CL	0033	IT	4.583,00	86	53,00	47,70	42,40	1,00	4.583,00	53,00
erbacee	RISO	C15	00368	ROMA	0036	IT	4.583,00	72	64,00	57,60	51,20	1,00	4.583,00	64,00
erbacee	RISO	C15	00464	S.ANDREA	0046	IT	4.583,00	64	72,00	64,80	57,60	1,00	4.583,00	72,00
erbacee	RISO	C15	00031	SELENIO	0033	IT	4.583,00	75	61,00	54,90	48,80	1,00	4.583,00	61,00
erbacee	RISO	C15	00451	VIALONE NANO E SIM.	0045	IT	4.583,00	50	92,00	82,80	73,60	1,00	4.583,00	92,00
erbacee	RISO INDICA	D63	09999	INDICA, THABONNET E SIM.	0039	IT	3.130,00	68	46,00	41,40	36,80	1,00	3.130,00	46,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	VARIETA' HP TONDO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	VARIETA' HP MEDIO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	VARIETA' HP LUNGO A	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PROVISA TONDO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PROVISA MEDIO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PROVISA LUNGO A	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	IBRIDO TONDO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	IBRIDO MEDIO	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	IBRIDO LUNGO A	0099	IT	5.624,00	102	55,00	49,50	44,00	1,00	5.624,00	55,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PIGMENTATI TONDO	0099	IT	5.624,00	72	78,00	70,20	62,40	1,00	5.624,00	78,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PIGMENTATI MEDIO	0099	IT	5.624,00	72	78,00	70,20	62,40	1,00	5.624,00	78,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	09999	PIGMENTATI LUNGO A	0099	IT	4.639,00	58	80,00	72,00	64,00	1,00	4.639,00	80,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI	M26	09999	PIGMENTATO LUNGO B	0100	IT	4.639,00	101	46,00	41,40	36,80	1,00	4.639,00	46,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	09999	PROVISA LUNGO B	0100	IT	4.639,00	101	46,00	41,40	36,80	1,00	4.639,00	46,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	09999	VARIETA' HP LUNGO B	0100	IT	4.639,00	101	46,00	41,40	36,80	1,00	4.639,00	46,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	09999	ARBORIO E VOLANO SEME	0111	IT	5.073,00	65	78,00	70,20	62,40	1,00	5.073,00	78,00
erbacee	RISO SEME	L73	00382	BAUDO SEME	0119	IT	5.073,00	66	77,00	69,30	61,60	1,00	5.073,00	77,00
erbacee	RISO SEME	L73	00006	BAIULLA, CENTAURO E SIM. SEME	0107	IT	5.073,00	85	60,00	54,00	48,00	1,00	5.073,00	60,00
erbacee	RISO SEME	L73	11499	CARNAROLI E SIM. SEME	0114	IT	5.073,00	56	90,00	81,00	72,00	1,00	5.073,00	90,00

erbacee	RISO SEME	L73	00137	CI007, LEONARDO E SIM. SEME	0113	IT	5.073,00	82	62,00	55,80	49,60	1,00	5.073,00	62,00
erbacee	RISO SEME	L73	00038	CRONO E SIM. SEME	0108	IT	5.073,00	81	63,00	56,70	50,40	1,00	5.073,00	63,00
erbacee	RISO SEME	L73	00123	OMEGA CL SEME	0107	IT	5.073,00	85	60,00	54,00	48,00	1,00	5.073,00	60,00
erbacee	RISO SEME	L73	01108	ROMA SEME	0110	IT	5.073,00	71	71,00	63,90	56,80	1,00	5.073,00	71,00
erbacee	RISO SEME	L73	01184	S.ANDREA SEME	0118	IT	5.073,00	64	79,00	71,10	63,20	1,00	5.073,00	79,00
erbacee	RISO SEME	L73	00031	SELENIO SEME	0107	IT	5.073,00	75	68,00	61,20	54,40	1,00	5.073,00	68,00
erbacee	RISO SEME	L73	01171	VIALONE NANO E SIM.	0117	IT	5.073,00	51	99,00	89,10	79,20	1,00	5.073,00	99,00
erbacee	RISO INDICA SEME	L74	09999	INDICA, THABONNET E SIM. SEME	0121	IT	3.655,00	69	53,00	47,70	42,40	1,00	3.655,00	53,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	VARIETÀ HP TONDO SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	VARIETÀ HP MEDIO SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	VARIETÀ HP LUNGO A SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PROVISIA TONDO SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PROVISIA MEDIO SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PROVISIA LUNGO A SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	IBRIDO MEDIO SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	IBRIDO LUNGO A SEME	0136	IT	6.059,00	98	62,00	55,80	49,60	1,00	6.059,00	62,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PIGMENTATI TONDO SEME	0136	IT	6.059,00	71	85,00	76,50	68,00	1,00	6.059,00	85,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PIGMENTATI MEDIO SEME	0136	IT	6.059,00	71	85,00	76,50	68,00	1,00	6.059,00	85,00
erbacee	RISO CON DIRITTI RISERVATI SEME	M28	09999	PIGMENTATI LUNGO A SEME	0136	IT	6.059,00	71	85,00	76,50	68,00	1,00	6.059,00	85,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI SEME	M29	09999	PIGMENTATO LUNGO B SEME	0137	IT	5.073,00	58	87,00	78,30	69,60	1,00	5.073,00	87,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI SEME	M29	09999	IBRIDO LUNGO B SEME	0137	IT	5.073,00	96	53,00	47,70	42,40	1,00	5.073,00	53,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI SEME	M29	09999	PROVISIA LUNGO B SEME	0137	IT	5.073,00	96	53,00	47,70	42,40	1,00	5.073,00	53,00
erbacee	RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI SEME	M29	09999	Varietà HP Lungo B SEME	0137	IT	5.073,00	96	53,00	47,70	42,40	1,00	5.073,00	53,00
erbacee	LAMPONI	C52	51231	tutte le varietà	5123	IT	134.132,00	100	528	475,20	422,40	1,20	160.958,40	633,60
erbacee	MELOGRANO	H35	52151	generico	5215	IT	22.589,60	190	100,33	90,30	80,30	1,00	22.589,60	100,30
erbacee	MIRTILLI	C51	52162	tutte le varietà	5216	IT	56.213,00	90	447,2	402,50	357,80	1,20	67.455,60	536,60
erbacee	MORE	C66	52171	tutte le varietà	5217	IT	89.250,40	45	429,6	386,60	343,70	1,20	107.100,48	515,50
erbacee	VIVAI-OLIVO IN VASO	H93	60001	OLIVO INNESTATO 2 ANNI IN VASO	6000	IT	-	-	7,40	6,70	5,90			
erbacee	VIVAI-OLIVO IN VASO	H93	60002	OLIVO DA TALEA 2 ANNI IN VASO	6002	IT	-	-	6,60	5,90	5,30			
erbacee	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	60421	PORTAINNESTI MELO	6042	IT	-	-	0,60	0,50	0,50			
erbacee	VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	60431	PORTAINNESTI PERO	6043	IT	-	-	0,60	0,50	0,50			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60081	ASTONI POMACEE	6008	IT	-	-	4,10	3,70	3,30			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60091	ASTONI CON RAMI ANTICIPATI	6009	IT	-	-	5,20	4,70	4,20			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60101	ASTONE DI 6 MESI (MELO)	6010	IT	-	-	3,90	3,50	3,10			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60111	PIANTE PREF. TIPO KNIP (MELO)	6011	IT	-	-	5,60	5,00	4,50			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	64171	PIANTE PREF. TIPO KNIP (PERO)	6417	IT	-	-	6,00	5,40	4,80			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60151	PORTAINNESTI SEME	6015	IT	-	-	0,40	0,40	0,30			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60161	PORTAINNESTI TALEA	6016	IT	-	-	0,40	0,40	0,30			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60401	ASTONI INNESTO BASSO	6040	IT	-	-	5,20	4,70	4,20			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO POMACEE - KAKI	M59	60411	ASTONI INNESTO ALTO	6041	IT	-	-	5,30	4,80	4,20			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	60181	ASTONI DRUPACEE	6018	IT	-	-	5,10	4,60	4,10			
erbacee	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	60231	PORTAINNESTI DA SEME	6023	IT	-	-	0,70	0,60	0,60			
erbacee	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	60241	PORTAINNESTI DA TALEA	6024	IT	-	-	0,80	0,70	0,60			
erbacee	VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	60251	PORTAINNESTO MICROPROPAGATO	6025	IT	-	-	1,70	1,50	1,40			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60341	ASTONI DA INNESTO	6034	IT	-	-	7,30	6,60	5,80			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60351	PIANTA DA TALEA	6035	IT	-	-	6,30	5,70	5,00			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60361	PIANTE MICROPROP. DI 1 ANNO	6036	IT	-	-	5,50	5,00	4,40			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60371	PIANTE MICROPROP. DI 2 ANNI	6037	IT	-	-	7,30	6,60	5,80			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60381	PIANTE IN VASO (3 LT)	6038	IT	-	-	4,70	4,20	3,80			
erbacee	ASTONI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	60391	PIANTE IN VASO (5LT)	6039	IT	-	-	5,70	5,10	4,60			
erbacee	VIVAI DI VITI	C21	60451	BARBATELLE INNESTATE CERTIFICATE	6045	IT	-	-	1,50	1,40	1,20			

erbacee	VIVAI DI VITI	C21	60441	BARBATELLE INNESTATE STANDARD		6044	IT	-		1,40	1,30	1,10			
erbacee	TALEE DI VITE MADRE	C41	60484	TUTTE LA VARIEA'		6048	IT	-		0,20	0,20	0,20			
erbacee	VIVAI DI PIOPI	C65	60771	12-14,5 CM		6077	IT	-		3,90	3,50	3,10			
erbacee	VIVAI DI PIOPI	C65	60781	14,5-17 CM		6078	IT	-		4,60	4,10	3,70			
erbacee	VIVAI DI PIOPI	C65	60791	>17 CM		6079	IT	-		5,20	4,70	4,20			
erbacee	BARBABIETOIA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	35011	DA SEME		3501	IT	10.667,00	25	300	270	240	1,00	10.667,00	300

PROD MIPAAF	PRODOTTO	PROD MIPAAF	COD. VAR. CONDIFE SA	VARIETA'	COD. VARIETA ISMEA	AREA	SV 2025	RESE MASSIME INDICATIVE Qli/HA	PREZZO FASCIA A (100%)	PREZZO FASCIA B (90%)	PREZZO FASCIA C (80%)	COEFF. BIO	STANDARD VALUE BIO	PREZZO BIOLOGICO
erbacee	PISELLO DA INDUSTRIA	M39	40001	FRESCO DA INDUSTRIA IN GENERE	4000	IT	2.182,00	25	30,00	27,00	24,00	1,00	2.182,00	30,00
erbacee	PISELLO DA INDUSTRIA	M39	40011	VARIETA' INDUSTRIA SURGELATI	4001	IT	2.182,00	25	30,00	27,00	24,00	1,00	2.182,00	30,00
erbacee	PISELLI FRESCHI	C46	40822	DA CONSUMO FRESCO IN GENERE	4082	IT	8.731,00	60	120,00	108,00	96,00	1,00	8.731,00	120,00
erbacee	PISELLI SECCHI	L72	00201	TUTTE LE VARIETA'	20	IT	3.105,00	45	50,00	45,00	40,00	1,00	3.105,00	50,00
erbacee	PISELLO PROTEICO	C96	00194	VARIETA' IN GENERE	19	IT	1.430,00	45	30,00	27,00	24,00	1,07	1.530,10	32,10
erbacee	PISELLO SEME	D47	35221	VARIETA' IN GENERE	3522	IT	3.388,00	30	110,00	99,00	88,00	1,00	3.388,00	110,00

